SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 2022.

Ripartizione delle risorse destinate ad incentivare, fra l'altro, le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, secondo periodo, così come aggiunto dal comma 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;

Visto l'art. 1, comma 497 della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 496 della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Preso atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 495, secondo periodo della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono accedere alle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori e che, in base alle rilevazioni effettuate, gli stessi risultano essere esclusivamente utilizzati da amministrazioni delle Regioni Campania e Sicilia;

Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Art. 8, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art. 1, comma 495, secondo periodo della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.»;

Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, fra l'altro,

dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato che tre amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, hanno presentato istanze ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge n. 160 del 2019 in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi ventuno lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497 della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 tra le Regioni Campania e Sicilia, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b) *del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l'annualità 2021, tra le Regioni Campania e Sicilia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

	A	B	C	D (B x C)
	n. lavoratori	n. lavoratori istanze ammissibili da stabilizzare - 2021	importo incentivo statale annuo pro-capite	importo incentivo statale annuo totale
Campania	18	7	9.296,22	65.073,54
Sicilia	22	14	9.296,22	130.147,08
TOTALE ...	40	21	9.296,22	195.220,62

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ripartite, per le annualità 2022 e successive, a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2022

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 486

ALLEGATO *1*

CAMPANIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	CASERTA	PASTORANO	80008150619	5	5	0
2	CASERTA	VITULAZIO	01659360612	2	2	0
			TOTALE	**7**	**7**	**0**

SICILIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	SIRACUSA	SIRACUSA	80001010893	14	14	0
			TOTALE	**14**	**14**	**0**
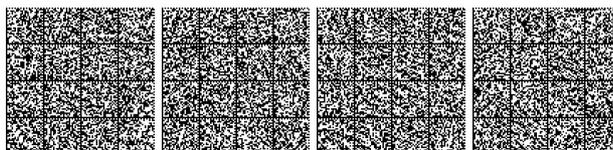
22A01647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Magisano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Magisano (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magisano (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Fratto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magisano (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2022 hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 febbraio 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magisano (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Fratto, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottaminarda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Grottaminarda (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottaminarda (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Gamerra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
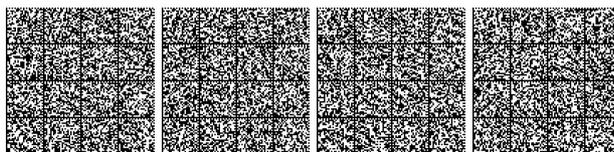
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grottaminarda (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 febbraio 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 febbraio 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottaminarda (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Gamerra, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2022.

Abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia relazionale integrata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di abilitazione all'istituto «ASCCAM - Accademia mantovana di scienze cognitivo comportamentali applicate» ad istituire e ad attivare nella sede di Mantova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 1° luglio 2019 di autorizzazione all'istituto «ASCCAM - Accademia mantovana di scienze cognitivo comportamentali applicate» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Mantova ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 27 giugno 2019 di variazione di denominazione dell'«Istituto di psicoterapia relazionale integrata» di Mantova ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, in via Andrea Costa n. 11, un corso di specializzazio-

ne in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 18 novembre 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia relazionale integrata» è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, in via Andrea Costa n. 11, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01627

DECRETO 3 marzo 2022.

Autorizzazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al cambio di denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» di Roma e ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad
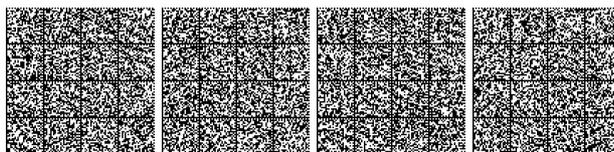
indirizzo psicoanalisi della relazione» ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi da dieci a venti unità, per ciascun anno di corso ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con cui il predetto Istituto ha chiesto l'autorizzazione a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 7 settembre 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» è autorizzata a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01628

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° febbraio 2022.

Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, recante «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48 con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, recante «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 7 novembre 2008, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali"; 8 maggio 2003, recante "Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali."»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e successive determinazioni di modifica delle Appendici adottate dall'Agenzia italiana del farmaco;
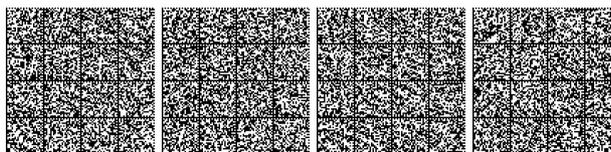
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, commi 9, 10 e 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE e, in particolare, gli articoli 7, 49, 50 e 76;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco»;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 9, della richiamata legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale prevede che «(...) con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.»;

Visto il successivo comma 11 del citato art. 2 della legge n. 3 del 2018, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai decreti del Ministro della salute 8 febbraio 2013 e 27 aprile 2015, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al predetto art. 2;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» e, in particolare, l'art. 40 che, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, individua il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021, con il quale sono stati nominati, per un triennio, i componenti del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (anche «Centro di coordinamento»);

Richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145;

Richiamata la Dichiarazione di Helsinki della *World Medical Association* sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani, adottata nel giugno del 1964;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del citato art. 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'individuazione di tre comitati etici a valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico;

Decreta:

Art. 1.

Comitati etici a valenza nazionale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono individuati i seguenti comitati etici a valenza nazionale (CEN):

a) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, presso l'Agenzia italiana del farmaco;

b) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate (*Advanced Medicinal Therapeutical Products «ATMPs»*), presso l'Agenzia italiana del farmaco;

c) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche degli enti pubblici di ricerca (EPR) e altri enti pubblici a carattere nazionale, presso l'Istituto superiore di sanità.

2. I comitati etici individuati ai sensi del comma 1 svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali. Sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici con altri comitati.

Art. 2.

Organizzazione dei comitati etici a valenza nazionale

1. I componenti dei comitati etici a valenza nazionale di cui all'art. 1 sono nominati con decreto del Ministro della salute e scelti tra persone in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato stesso. Sono assicurate l'autonomia e l'indipendenza dei medesimi componenti.

2. I comitati etici a valenza nazionale sono composti da un numero massimo di quindici membri, di cui un rappresentante del volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti e, per i comitati di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, almeno cinque esperti di sperimentazioni cliniche nell'ambito di riferimento.

3. I componenti dei comitati etici a valenza nazionale durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

4. Nella riunione di insediamento, ciascun comitato adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività di rispettiva competenza. Nella medesima riunione è eletto il Presidente.

5. I comitati etici, per specifiche esigenze, possono avvalersi di esperti esterni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Ai comitati etici di cui al presente decreto si applica la disciplina dei comitati etici territoriali, ove non diversamente disposto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 434

22A01630

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 27 gennaio 2022.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2020 e dell'ammontare provvisorio per l'anno 2021 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio 2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla

base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 29 novembre 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2020 (*budget* OCSIT 2020);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2020 (Consuntivo OCSIT 2020);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2021 (*budget* OCSIT 2021);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 16 marzo 2021 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventisette giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2021 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2020 recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2019 e provvisorio per l'anno 2020 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della transizione ecologica;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2020, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2020

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 53.736.698 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2020 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 56.511.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.774.302 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2020 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 1,200857 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2019 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4, dell'art. 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2020 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2020, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2021

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 64.952.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2021 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2020 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero della transizione ecologica e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2021, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2021.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 301

22A01634

DECRETO 14 febbraio 2022.

Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 16-*bis*, che ha istituito il cosiddetto «*Bonus* ristrutturazioni edilizie»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344 a 349, istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «*Bonus* facciate»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare:

l'art. 14, comma 3-*ter*, che ha previsto l'adozione di uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che debbono soddisfare gli interventi ammissibili all'Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione delle istanze;

l'art. 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, istitutivo del cosiddetto «Sismabonus»;

l'art. 16-*ter* che ha introdotto l'agevolazione delle detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare:

l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.»;

l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, i soggetti che, negli anni 2020-2024, sostengono spese per i seguenti interventi: *a)* recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b)* efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; *c)* adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; *d)* recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; *e)* installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettera *h)* del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto; *f)* installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'art. 119;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», pubblicato nella *Gazzet-*
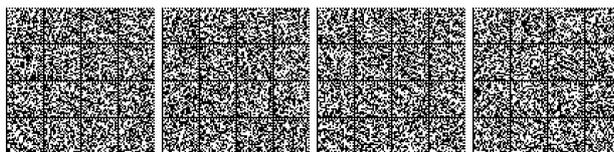
ta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare:

l'art. 3, comma 2, il quale prevede che «l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici, secondo quanto riportato al punto 13 dell'allegato A;

il punto 13 dell'allegato A che ha definito le procedure e i criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di intervento, regolando altresì le modalità di calcolo dei massimali di costo per le spese professionali ammissibili;

l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'allegato A»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto asseverazioni»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nonché introdotto nuove procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che:

al comma 28, lettera *h)*, ha modificato l'art. 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l'obbligo del visto di conformità ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus;

al comma 28, lettera *i)*, ha modificato l'art. 119, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si faccia «riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica», nonché che i prezziari di cui al comma 13, lettera *a)*, debbono intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, *Bonus* facciate, *Bonus* ristrutturazioni edilizie e agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;

al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, un nuovo comma 1-*bis*, prevedendo, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o classificati come attività di edilizia libera: *a)* la richiesta del visto di conformità; *b)* che «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-*bis*», nonché di ricomprendere, tra le spese detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni dei tecnici abilitati;

al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020, l'art. 119-*ter*, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, garantendo, anche in tal caso, la possibilità di accesso agli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura;

Ritenuto opportuno che i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'art. 119, comma 13, lettera *a)* e all'art. 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all'art. 2.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Costi massimi ammissibili

1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
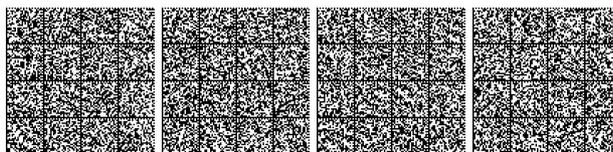
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l'asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.

4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus».

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, dopo le parole «nonché quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*»;

b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera *a)* del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera *a)* e 13-*bis*, secondo periodo, del decreto Rilancio»;

c) all'allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."».;

d) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-*bis*, terzo periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.».

Art. 5.

Aggiornamento ed entrata in vigore

1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 14 febbraio 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 253

ALLEGATO *A*

Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m^2
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m^2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	276 €/m2
Interno	120 €/m2
Copertura ventilata	300 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	144 €/m2
Interno/terreno	180 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Zone climatiche A, B e C	
- Esterno/diffusa	180 €/m2
- Interno	96 €/m2
- Parete ventilata	240 €/m2
Zone climatiche D, E ed F	
- Esterno/diffusa	195 €/m2
- Interno	104 €/m2
- Parete ventilata	260 €/m2
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
- Serramento	660 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m2
Zone climatiche D, E ed F	
- Serramento	780 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	276 €/m2
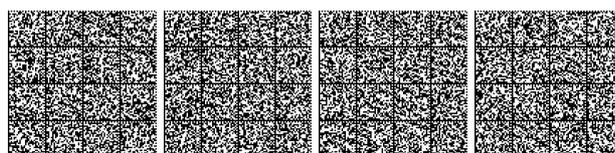
Impianti a collettori solari	
Scoperti	900 €/m2
Piani vetrati	1.200 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione	1.500 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)	
$P_{nom} \leq 35$kWt	240 €/kWt
$P_{nom} > 35$kWt	216 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori	
Motore endotermico / altro	3.720 €/kWe
Celle a combustibile	30.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)	
Tipologia di pompa di calore — *Esterno/Interno*	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento — Aria/Aria	720 €/kWt (**)
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento — Altro	1.560 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	2.280 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*)	1.860 €/kWt[1]
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)	
$P_{nom} \leq 35$kWt	420 €/kWt
$P_{nom} > 35$kWt	540 €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore	
Fino a 150 litri di accumulo	1.200 €
Oltre 150 litri di accumulo	1.500 €
Installazione di tecnologie di building automation	60 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m^2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m^2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

[1] Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

22A01629

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 gennaio 2022.

Attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, in corso di adozione, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed è stato disposto in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
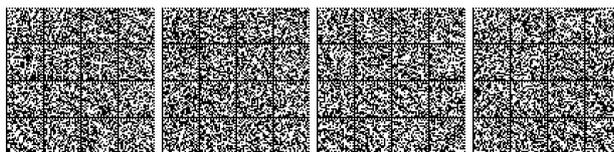
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» che con una dotazione di 1.000 milioni di euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l'incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 5.1.2) Industria eolica; 5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 1.000.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie», di cui euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV», euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» ed euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie»;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamen-

to (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
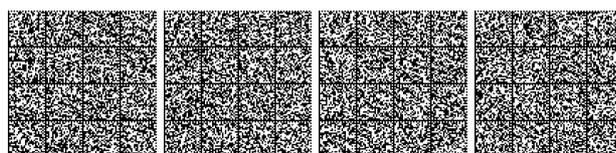
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone europea M2C2-38 riferita al citato Investimento 5.1, entro il mese di giugno 2022 deve essere adottato un decreto ministeriale che, per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie, precisi:

l'ammontare delle risorse disponibili;

i requisiti di accesso dei beneficiari;

le condizioni di ammissibilità per programmi e progetti;

le spese ammissibili;

la forma e intensità dell'aiuto.

Considerato, altresì, che all'Investimento 5.1 è associato anche il target europeo che prevede che l'insieme dei programmi di sviluppo finanziati dovranno essere in grado di garantire, entro il 31 dicembre 2024, la produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh ed, entro il 31 dicembre 2025, l'aumento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [*gigafactory*] grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza;

Attesa la necessità di dover fornire le adeguate indicazioni operative al fine di dare piena attuazione al richiamato Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e garantire il conseguimento della relativa *milestone* associata;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e risorse

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (*PV - PhotoVoltaics*) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

2. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è articolato nei seguenti sub-investimenti:

a) sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;

b) sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;

c) sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».

3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*, sono pari ad euro 1.000.000.000,00, allocate per l'attuazione dei sub-investimenti di cui al comma 2 come di seguito riportato:

a) quanto ad euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;

b) quanto ad euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;

c) quanto ad euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».

4. L'articolazione di cui al comma precedente potrà essere oggetto di revisione, previo accordo con la Commissione europea, in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali priorità di intervento che dovessero manifestarsi.

5. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 2.

Modalità attuative e requisiti di accesso

1. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR è attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora, in esito all'attuazione degli sportelli di cui al comma 2, i risultati conseguiti dall'intervento non consentano l'integrale assorbimento delle risorse di cui al presente decreto, è fatta salva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche già in fase di operatività, che abbiano finalità coerenti con l'Investimento in questione e che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Investimento medesimo, nel rispetto dei target previsti dal PNRR.

2. Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle doman-

de di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con i sub-investimenti di cui all'art. 1 e con quanto definito nel presente decreto. I predetti sportelli saranno aperti:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui *iter* agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al Soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.

3. Il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli agevolativi di cui al comma 2, avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 2. Si riconosce priorità ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.

4. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 2, lettera *b)*, è resa disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet con congruo anticipo rispetto alla data di apertura degli sportelli agevolativi.

5. Con i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere, altresì, fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.

6. Possono trovare, altresì, copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 1, comma 3, le domande di Contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e il Soggetto gestore in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di ammissibilità e spese ammissibili

1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.

3. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati entro i termini previsti dal PNRR.

5. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato decreto 9 dicembre 2014.

Art. 4.

Forma ed intensità dell'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

3. Le risorse che rientrano nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al ti-

tolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero territorio nazionale.
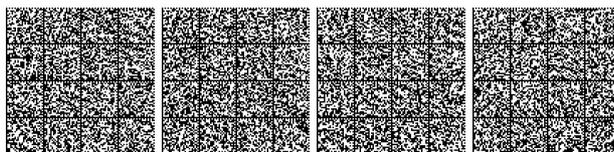
Art. 5.

Disposizioni finali

1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del Soggetto gestore delle disposizioni di cui all'art. 3, nonché in ordine:

a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;

b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;

d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - *NextGenerationEU* e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al Soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 154

22A01658

DECRETO 25 febbraio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «San Donato multi-service società cooperativa», in Montesano Salentino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2019, n. 71/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «San Donato multi-service società cooperativa» è stata sciolta
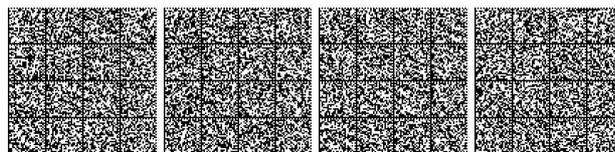
ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Angelo Marzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 aprile 2019 con la quale l'avv. Angelo Marzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Bellantone, nato a Guagnano (LE) il 2 gennaio 1965 (c.f. BLLMSM65A02E227E), domiciliato in Lecce in via Merine n. 21/A, è nominato commissario liquidatore della società «San Donato multi-service società cooperativa», con sede in Montesano Salentino (LE) - (c.f. 03875050753), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 10 aprile 2019, n. 71/SAA/2019, in sostituzione dell'avv. Angelo Marzo, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01590

DECRETO 25 febbraio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Abita 33 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 12 settembre 2012, n. 190/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «Abita 33 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Gennaro Tortorella, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 marzo 2019 con la quale il dott. Gennaro Tortorella rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Bellantone, nato a Guagnano (LE) il 2 gennaio 1965 (c.f. BLLMSM65A02E227E), domiciliato in Lecce in via Merine n. 21/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Abita 33 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Foggia (c.f. 03343540716) sciolta ai sensi
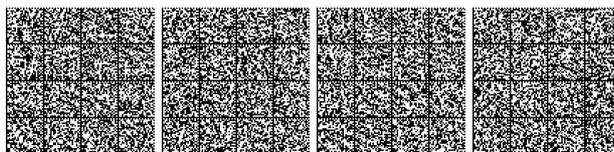
dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 12 settembre 2012, n. 190/SAA/2012, in sostituzione del dott. Gennaro Tortorella, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01591

DECRETO 25 febbraio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Aureliana», in Castel Goffredo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 13 gennaio 2017, n. 17/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Aureliana» con sede in Castel Goffredo (MN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Allievi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 gennaio 2017 con la quale il dott. Riccardo Allievi ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Visto il decreto direttoriale del 12 luglio 2017, n. 144/SAA/2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Severi in sostituzione del dott. Riccardo Allievi, rinunciatario;

Vista la nota del 9 novembre 2021 con la quale il dott. Mauro Severi ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Gasparini, nato a Ferrara (FE) il 14 novembre 1963 (codice fiscale GSPLCU63S14D548V) e domiciliato in Mantova (MN) - viale Italia n. 19 - è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Aureliana» con sede in Castel Goffredo (MN) (codice fiscale 02304560200) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 13 gennaio 2017, n. 17/SAA/2017 in sostituzione del dott. Mauro Severi, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01594
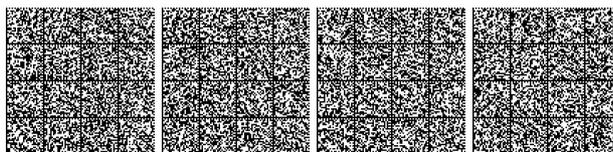
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Luminale», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 190/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1271/2016 del 20 settembre 2016 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Luminale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 236 dell'8 ottobre 2016;

Vista la domanda presentata in data 5 gennaio 2021, con la quale la società Dompè Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Luminale» (Fenobarbitale);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 17-19 novembre 2021;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei

medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUMINALE (Fenobarbitale) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«200 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 002860017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,46.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Luminale» (Fenobarbitale) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01669

DETERMINA 8 marzo 2022.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Fenroo». (Determina n. 185/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 1043/2020 del 14 ottobre 2020 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Fenroo» (fentanil), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 267 del 27 ottobre 2020;

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 548/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022 che ha disposto l'annullamento della determina Aifa n. 1043 del 14 ottobre 2020, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale «Fenroo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2020, nella parte in cui ha stabilito il prezzo *ex factory* delle confezioni del farmaco con riferimento al valore del 58,65% del suo prezzo al pubblico invece che del 66,65 % dello stesso;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex-factory

Il prezzo *ex-factory* del medicinale FENROO (fentanil) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«100 microgrammi compresse orosolubili» 4 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963018 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,30;

«100 microgrammi compresse orosolubili» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963020 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,02;

«200 microgrammi compresse orosolubili» 4 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963032 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,30;

«200 microgrammi compresse orosolubili» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963044 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,02;

«400 microgrammi compresse orosolubili» 4 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963057 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,30;

«400 microgrammi compresse orosolubili» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963069 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,02;

«600 microgrammi compresse orosolubili» 4 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963071 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,30;

«600 microgrammi compresse orosolubili» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963083 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,02;

«800 microgrammi compresse orosolubili» 4 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963095 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,30;

«800 microgrammi compresse orosolubili» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/PVC - A.I.C. n. 047963107 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,02.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01670

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 24 febbraio 2022.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 2/SEZAUT/2022/INPR).

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e
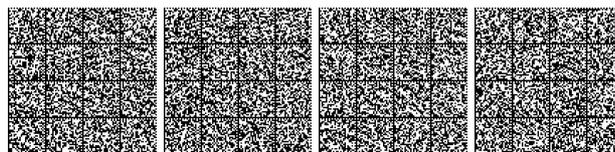
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure su «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto 24 dicembre 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Visto il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, che nel testo modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente differito, al 31 maggio 2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria comporta effetti sulla programmazione degli enti locali che vanno oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2022-2024;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di previsione degli enti locali, per gli esercizi 2022-2024 è stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento n. 440 del 1° febbraio 2022;

Viste le note del medesimo Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 496 e 497 dell'8 febbraio 2022, con le quali lo schema del suddetto questionario è stato, altresì, trasmesso, rispettivamente, all'Unione Province d'Italia (UPI) e alla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Vista la nota di riscontro dell'ANCI, del 14 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 518 del 15 febbraio 2022;

Vista la nota di riscontro dell'UPI, prot. n. 86 del 16 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 523 del 16 febbraio 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 533 del 17 febbraio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone e Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 24 febbraio 2022.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FERONE - DI MARCO

Depositata in segreteria il 3 marzo 2022

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Premessa.

Le Linee guida che accompagnano il questionario per la redazione della relazione al bilancio di previsione per il triennio 2022–2024, costituiscono un supporto per lo svolgimento dei controlli sugli enti locali previsti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria per il 2006, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi da un modello di controllo compatibile con l'autonomia degli enti costituzionalmente tutelata.
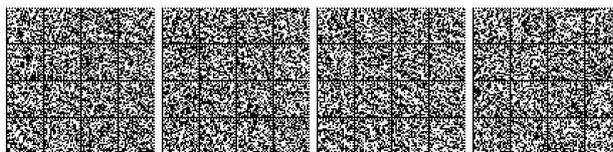
Attraverso l'azione sinergica delle Sezioni territoriali e degli organi di revisione vengono svolte verifiche circa l'effettiva adozione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di coordinamento finanziario da parte degli enti di autonomia territoriale, così da assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica.

Ciò naturalmente non esaurisce gli ambiti di indagine delle Sezioni regionali di controllo che potranno procedere ad approfondimenti istruttori anche in relazione ad ulteriori profili, contabili e gestionali, ritenuti di interesse.

Le presenti Linee guida potranno essere di ausilio anche per le attività delle Sezioni regionali di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.

Anche per il 2022, si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato, con il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo e, ulteriormente, prorogato, al 31 maggio 2022, in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

L'esercizio provvisorio interferisce negativamente con la programmazione del bilancio rendendo evanescente la definizione degli obiettivi da conseguire nell'anno t+1, assegnati attraverso il PEG non all'inizio, ma a circa metà esercizio. Tale prassi, purtroppo risalente, è fonte di particolari criticità nell'impostazione del bilancio per il 2022-2024 e per quello degli anni successivi, almeno fino all'esercizio 2026-2028, in cui nei bilanci degli enti sarà ancora presente traccia del PNRR. Il profilo programmatorio assume, infatti, particolare rilievo nell'impostazione degli investimenti, del cui volume si prevede, negli anni richiamati, un significativo incremento. Per questa ragione, nonostante i meccanismi di monitoraggio previsti per il Piano e le facilitazioni introdotte dal legislatore più avanti richiamate, sarebbe auspicabile che l'approvazione del bilancio di previsione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio stesso si riferisce.

2. Le novità normative di rilievo.

La gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali anche attraverso una speciale disciplina regolativa, cui si accennerà qui di seguito per gli aspetti di maggiore evidenza.

Nell'esercizio 2022, inoltre, per la parte corrente, è previsto il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale. Tuttavia, alcune misure sono state parzialmente prorogate dal recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità prevista dal TUEL e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale) e dal decreto milleproroghe che ha esteso la facoltà, prevista dall'art. 109, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 18/2020, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall'ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dalla pandemia. Si tratta, all'evidenza, di deroghe all'ordinaria disciplina contabile che produce il comune effetto di rendere disponibili risorse per dare copertura, in via straordinaria, a spese destinate ad esigenze particolari, tutte giustificate dalla situazione di emergenza, normativamente qualificata che, a legislazione vigente, dovrebbe cessare alla data del 31 marzo 2022. Evenienza questa che crea una discrasia tra le finalità della deroga e la situazione di fatto alla cessazione dello stato di emergenza. Ciò induce a riflettere sulla necessità che, in conformità al principio della prudenza, comportamenti e scelte gestionali, che utilizzano le varie disposizioni derogatorie, tengano conto, da un lato, della provvisorietà di questa disciplina - per cui le eventuali spese non devono avere alcun effetto di carattere pluriennale né, ovviamente di carattere strutturale - dall'altro che, anche nell'esercizio in corso trovino oggettiva corrispondenza nella natura della spesa.

Per altro verso, vanno considerate le misure derogatorie alla specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal PNRR. Tra queste vanno ricordate: la deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo degli enti (art. 31-*bis*, decreto-legge n. 152/2021) utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente alle verifiche contemplate dalla richiamata normativa; e le assunzioni a tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, comma 18-*bis*, decreto-legge n. 152/2021).

Anche per la gestione in conto capitale è prevista una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del PNRR. In particolare, va considerata la possibilità, fino al 2026, d'iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria; la possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante (art. 15, decreto-legge n. 77/2021); la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, comma 4-*bis*, decreto-legge n. 77/2021); la possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione *ex* art. 21 del codice dei contratti pubblici; la possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (art. 15, comma 3, decreto-legge n. 77/2021). Occorrerà, quindi, un'attenta osservazione di questa parte del bilancio, unitamente alle verifiche sulla corretta applicazione delle regole poste dal decreto MEF 11 ottobre 2021 che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

L'adozione tempestiva delle Linee guida ed il supporto fornito dalla contestuale informatizzazione dei questionari consentono lo svolgimento delle verifiche in tempo utile affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e contenere l'impatto, in sede di rendicontazione, dei rilevati fattori critici. Esigenze, queste appena enunciate, che per l'esercizio in corso, a ragione dell'impatto delle prime fasi di attuazione del PNRR assumono particolare cogenza sia per verificare l'andamento del piano di ripresa e resilienza, per il quale la tempestività è requisito strutturale dell'azione stessa e, quindi, fondamentale, per preservarla da improprie commistioni sul piano dell'amministrazione.

In funzione di quanto fin qui premesso, il questionario è stato articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari ed in cinque sezioni a carattere tematico, oltre ad una sezione, la sesta, che prevede la compilazione di quattro quadri contabili.

Di seguito si dà illustrazione, in modo sintetico, dei principali aspetti gestionali attenzionati, il tutto nel quadro di una strategia complessiva dell'attività di controllo che mira a individuare gli indicatori essenziali della sana gestione, recuperando spazi e risorse da destinare al nuovo e specifico compito di monitoraggio complessivo del PNRR.

3. Equilibri e gestione finanziaria.

Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2022-2024, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi.

In proposito, va considerata la proroga dell'utilizzo delle risorse del c.d. «fondone» e dei ristori specifici non utilizzati nel 2020 e 2021, come disposto dal decreto-legge n. 4/2022. Va, altresì, tenuto conto che, salvo poche e specifiche eccezioni, nel bilancio 2022-2024 non potranno essere stanziati ulteriori trasferimenti legati all'emergenza per «fondo funzioni enti locali», «esenzioni IMU», «imposta di soggiorno», «canone unico», nonché quelli per «spese COVID». Nel contempo, le risorse assegnate con il recentissimo decreto «energia» (250 milioni di euro ai comuni, province e città metropolitane) non potranno essere considerate formalmente destinate al pagamento delle spese di funzionamento per consumo di energia, ma tese a garantire la continuità dei servizi.

Per gli equilibri correnti potranno essere utilizzati i proventi da alienazioni patrimoniali a copertura delle quote capitale per l'ammorta-

mento dei debiti, in quanto tale facoltà è ammessa a regime dall'ordinamento contabile per effetto della previsione dell'art. 11-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 135/2018.
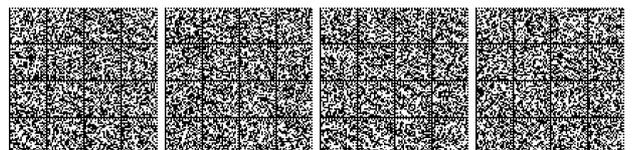
Va poi ricordato che dal 1° settembre 2021 sono ripartite le notifiche degli atti della riscossione; anche la legge di bilancio prevede l'estensione (da sessanta a centottanta giorni) del termine per il pagamento delle somme dovute risultanti da cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, in continuità con quanto disposto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, relativamente alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono interessi di mora.

Con riferimento ad alcuni specifici aspetti delle entrate, si ricorda che:

a) per quanto riguarda l'IMU, le previsioni 2022 (e per i due anni successivi) devono tenere conto delle cessazioni delle diverse esenzioni previste dai decreti emanati in conseguenza dell'emergenza COVID (fatta eccezione per quelle contemplate dall'art. 78, del decreto-legge n. 104/2020 che durano fino al 2022). Nella stima del gettito sarebbe prudente non riportare automaticamente gli stessi livelli del 2019 (IMU e TASI) considerato che gli effetti economici della pandemia potrebbero non esaurirsi per i contribuenti in condizioni di difficile resilienza. Difficoltà potrebbero evidenziarsi anche per le entrate da addizionale IRPEF, tenuto conto che l'importo di questa risorsa, secondo i principi contabili, si accerta per cassa oppure sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi dell'addizionale in conto competenza nel secondo esercizio precedente e di quelli in conto residui riferiti a quest'ultimo esercizio e realizzati nell'anno precedente. Gli enti che seguono quest'ultimo criterio, se, a rendiconto 2020, hanno prudenzialmente accertato meno degli andamenti storici, nel 2022 dovrebbero accertare in misura non superiore al 2020, con possibile pregiudizio dell'equilibrio corrente;

b) l'iscrizione in bilancio dell'entrata TARI è condizionata alla validazione del Piano economico finanziario (PEF) che abbraccia l'intero periodo regolatorio 2022-2025. Oltre agli aspetti di criticità, che si appuntano sulle nuove regole e sulle nuove componenti che entrano nella quantificazione delle entrate tariffarie, rilevano anche quelli che si legano alla tempistica degli adempimenti e segnatamente quelli concernenti la delibera tariffaria TARI/TARIC che deve accompagnare il bilancio di previsione, quale allegato obbligatorio *ex* art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000. La condizione di necessario equilibrio costi-ricavi in questo servizio, spesso disattesa, costituisce un «*vulnus*» per l'equilibrio della parte corrente del bilancio;

c) per il 2022, cessano le esenzioni per il canone unico patrimoniale introdotte per effetto dell'emergenza sanitaria; appare, altresì, complessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 831-*bis* della legge n. 160/2019, introdotte dal decreto-legge n. 77/2021, in tema di canone fisso per le occupazioni di suolo per le infrastrutture di telecomunicazioni con riduzione del gettito conseguito fino al 2021;

d) così pure le previsioni dell'imposta di soggiorno dovranno essere effettuate sulla base di stime prudenti nella prospettiva di una ripresa delle attività turistico-ricreative.

Al fine di preservare gli equilibri è necessaria una attenta gestione degli accantonamenti volti a dare copertura a possibili oneri futuri, derivanti da impegni più o meno certi sia per il loro ammontare che per la loro scadenza.

Si rileva, inoltre, come il bilancio 2022 dovrà sopportare gli effetti del rinnovo dei contratti delle funzioni locali relativo al triennio 2019-2021 il cui peso, sia per gli arretrati, in termini di cassa, sia in termini di aumento strutturale della spesa sarà rilevante. Sarà poi necessario sostenere i costi della vacanza contrattuale.

Occorre poi tener conto della circostanza che il costo dei rinnovi contrattuali si riflette sui parametri per misurare gli spazi assunzionali basati sul rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. Un aumento degli oneri di essi rischia di far venir meno i vantaggi della virtuosità e delle facoltà assunzionali previste dal PNRR *ex* art. 3-*ter*, del decreto-legge n. 80/2021.

Il questionario, inoltre mira ad acquisire informazioni sulla puntuale applicazione, da parte degli enti locali, della nuova disciplina introdotta dall'art. 52, decreto-legge n. 73/2021 (nelle more recepita dal punto 3.20-*bis* del principio contabile applicato all. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto ministeriale 1° settembre 2021). La norma in commento ha dettato una specifica disciplina volta, per un verso, a ripianare, in un arco temporale massimo di dieci anni, l'eventuale maggior disavanzo registrato dagli enti locali, in occasione dell'avvenuta ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) a rendiconto 2019 (art. 52, comma 1-*bis*); dall'altro a contabilizzare il FAL secondo modalità in linea con i dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, decreto-legge n. 162/2019 (art. 52, comma 1-*ter*) che prevedeva il meccanismo di ripiano del Fondo.

Per quanto attiene, in particolare, alle nuove modalità di contabilizzazione, l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 73/2021 introduce un'importante novità per gli enti locali: il divieto, a partire dal bilancio di previsione 2021 e per gli esercizi successivi, di finanziare la spesa annuale di rimborso del prestito con l'avanzo da FAL.

Gli enti, a decorrere dall'esercizio 2021, non possono più iscrivere nell'entrata del bilancio il FAL per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e nella spesa, una posta pari a quella stanziata in entrata, ridotta della quota rimborsata nell'esercizio.

La riduzione è ora possibile solo in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata, di cui andrà data evidenza negli allegati a) ed a1), attraverso l'accantonamento in un apposito fondo denominato «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità».

La quota così «liberata» in sede di rendiconto andrà (o potrà essere), a sua volta, applicata al bilancio di previsione dell'anno successivo, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrendo all'equilibrio di parte corrente, senza tuttavia poter essere utilizzata per finanziare la spesa annuale di rimborso del prestito; per quest'ultima, l'ente dovrà individuare diverse modalità di copertura (risorse correnti dell'esercizio), dandone chiara evidenza nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Altra previsione d'interesse è rappresentata dall'art. 52, comma 1-*quater*, decreto-legge n. 73/2021 che consente agli enti locali, in presenza di determinati requisiti, di beneficiare del contributo del Fondo di cui all'art. 52, comma 1, decreto-legge n. 73/2021, destinato alla riduzione del disavanzo da FAL (Fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito con decreto ministeriale 10 agosto 2021).

Il beneficio resta circoscritto ai soli enti che, nel 2019, hanno registrato un peggioramento del disavanzo superiore al 10% delle entrate correnti (come risultanti da rendiconto 2019 inviato alla BDAP), consentendo agli stessi di non applicare, al bilancio degli esercizi successivi, il maggior ripiano del disavanzo registrato nel 2021.

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta a garantire la sostenibilità dei maggiori oneri finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, così da mettere al riparo gli equilibri degli enti locali coinvolti dalla declaratoria di incostituzionalità.

Sul piano dei fenomeni gestionali d'interesse nella composizione degli equilibri di parte corrente assume rilievo la facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità prevista dall'art. 1, commi 597-603, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La norma consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto. Si tratta di una misura che contribuisce ad alleggerire le tensioni di cassa e, nello stesso tempo, ad evitare che si radichino situazioni di disallineamento tra cassa e competenza che possono preludere a uno squilibrio strutturale.

Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) i quesiti rivolti ai revisori sono finalizzati alla verifica della regolarità del calcolo dell'accantonamento, nonché dell'adeguata illustrazione nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione.

Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di appurare che gli enti, per i quali in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario, stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalità previste dall'art. 39-*quater* del decreto-legge n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).
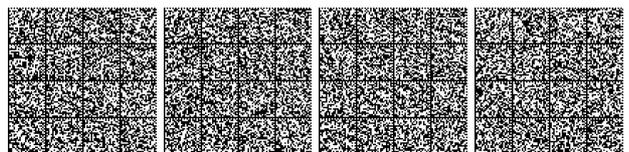
Sempre nell'ambito della sezione dedicata alla verifica degli equilibri finanziari, sono stati inseriti quesiti finalizzati ad accertare il livello di adeguamento degli enti locali ai nuovi obblighi normativi in tema di tempestività dei pagamenti commerciali, introdotti dall'art. 1, commi 858-872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e più volte modificati, da ultimo, dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

Come noto, la legge di bilancio 2020 ha fissato, a partire dal 2021, l'operatività degli obblighi di stanziamento a bilancio dell'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), atto a limitare la capacità di spesa degli enti che non sono in grado di ridurre significativamente il debito commerciale pregresso e presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di legge: tali obblighi sono stati estesi, dall'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 152/2021, anche ai casi di gestione provvisoria o esercizio provvisorio.

In questa prospettiva, i nuovi quesiti mirano a verificare innanzitutto la corretta quantificazione del Fondo che a fine esercizio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, rilevando ai fini della determinazione della parte disponibile; in secondo luogo, consentono di constatare se gli enti si siano avvalsi delle regole transitorie di favore recentemente introdotte, ovvero:

dell'art. 2, comma 4-*quater*, lettera *a)*, del decreto-legge n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) che ha consentito, limitatamente all'esercizio 2021, di elaborare gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 della legge n. 145/2018 sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), previa relativa verifica da parte dell'organo di revisione;

dell'art. 9, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge n. 152/2021 che ha previsto, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, la possibilità di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei dati contabili, previo invio della comunicazione di cui al comma 867 della legge n. 145/2018 e verifica da parte dell'organo di controllo interno.

Le rilevanti modifiche apportate dal decreto ministeriale 1° marzo 2019 alla costituzione, finalità e gestione del fondo pluriennale vincolato assumono particolare importanza anche ai fini di una sollecita e puntuale attuazione degli interventi legati ai trasferimenti di risorse che perverranno agli enti locali dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Si conferma al riguardo l'orientamento di questa Sezione già espresso con l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (*cfr.* deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, del 31 marzo 2021, recante «Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2021 - 2023»), ribadendo la necessità che la costituzione e la gestione del FPV non siano declassate ad operazioni di mera valenza contabile (*cfr.* deliberazioni Sezione delle autonomie nn. 4/2015; 32/2015; 9/2016; 14/2017; 19/2019).

4. Cassa.

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare nelle precedenti deliberazioni di orientamento, da ultimo la sopra citata deliberazione n. 2/2021/INPR, l'obbligo di formare le previsioni di cassa non può essere assolto attraverso la semplice sommatoria dei residui presunti con le previsioni di competenza, in quanto ciò disattenderebbe i postulati di veridicità e attendibilità, presupponendo la certa realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti nella prima annualità del bilancio.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno quindi parametrate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio *surplus* di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre tra l'altro al perseguimento dell'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Incide inoltre sulla costituzione e quantificazione dell'accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali contemplata dall'art. 1, comma 859, legge 30 dicembre 2018, n. 145, imposto agli enti che, nell'anno precedente, presentano un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non hanno ridotto lo *stock* di debito commerciale.

L'obiettivo di favorire il pagamento tempestivo e completo dei debiti commerciali costituisce d'altra parte una priorità della politica economica del Paese, e rappresenta uno degli obiettivi di convergenza assegnati dall'Unione europea all'Italia.

In quest'ottica i singoli dirigenti o responsabili dei servizi devono partecipare all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori.

Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-*bis*, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera *d)* del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate.

I controlli dell'Organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto del combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL.

Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Da ultimo, i controlli dell'Organo di revisione devono estendersi alla verifica che tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente, giusto quanto disposto dall'art. 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Andrà in particolare accertato, ove non si sia già adempiuto, che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, siano stati adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814 e, in particolare, che siano state escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti privati - di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3) del predetto decreto legislativo n. 446/1997 - affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di natura tributaria o patrimoniale.
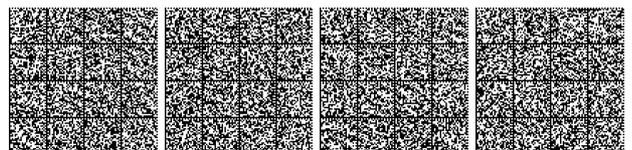
5. PNRR.

Nell'ambito del percorso di attuazione del PNRR gli enti territoriali assumono un ruolo particolarmente rilevante in quanto soggetti attuatori di una parte considerevole dei progetti. Essi, pertanto, sono chiamati a rafforzare le proprie capacità tecniche ed operative con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi. A supporto di tali attività sono previste misure per facilitare il reclutamento di personale.

Al riguardo è utile rammentare che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa.

Tali equilibri dovranno misurarsi con la capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal PNRR; problema, questo, che, verosimilmente, troverà soluzione con l'anticipazione di risorse a valere sul fondo rotativo da parte del Ministero titolare dell'azione ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 152/2021. Non va, comunque, trascurato il rischio di restituzione della somma laddove non dovesse risultare raggiunto il *target* di riferimento.

La prevenzione di questo rischio richiede, innanzitutto, da parte del soggetto attuatore un efficace controllo e monitoraggio sulla realizzazione del cronoprogramma e, quindi, una specifica organizzazione degli uffici tecnici dei predetti enti.

In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un'accelerazione della fase organizzativa interna, è utile verificare l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare «la macchina amministrativa e gestionale» focalizzando l'attenzione:

sul personale, con particolare riferimento all'adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà assunzionali derogatorie;

sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla *governance* del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;

sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'ente di un sistema interno di *audit*, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.

6. Organismi partecipati e società a controllo pubblico.

In tema di Organismi partecipati e società a controllo pubblico, va segnalato l'inserimento di una nuova sezione, funzionale, anzitutto, ad aggiornare i controlli sulle società partecipate (art. 147-*quater* TUEL) al fine di tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19 sui relativi bilanci e/o in conseguenza delle novità introdotte, in materia, dalla normativa emergenziale.

In particolare, oltre a rilevare l'avvenuta approvazione, da parte delle società partecipate, del bilancio relativo all'esercizio 2020, si tende a cogliere informazioni di dettaglio delle società in perdita, e a individuare se le perdite siano dovute agli effetti della pandemia da Covid-19, ovvero a cause indipendenti dall'emergenza sanitaria.

È senz'altro utile ottenere informazioni sull'utilizzo di strumenti di conservazione dell'attività economica della società e, in particolare, conoscere se sia stato fatto ricorso alla facoltà prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2020, che consente il congelamento delle perdite significative emerse nell'esercizio 2020, con conseguente sterilizzazione dei correlati obblighi, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione.

Risulta peraltro necessario monitorare l'effettivo stato di salute (o di crisi latente) della società, così come la corretta applicazione della normativa sulla temporanea sterilizzazione (degli effetti) delle perdite da Covid-19, nonché, di valutare sin da ora, in chiave prospettica, l'impatto delle stesse, le quali dovranno, comunque, essere affrontate non oltre l'approvazione del bilancio 2025.

Altro punto di sicuro interesse, nella valutazione degli effetti delle esternalizzazioni, risiede nella verifica del corretto accantonamento *ex* art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016, alla luce della facoltà prevista dall'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 198/2021, che sterilizza l'esercizio 2020 dal computo del calcolo del triennio ai fini dell'accantonamento.

Altro aspetto d'interesse riguarda gli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 175/2016, sia sul fronte del monitoraggio funzionale alla precoce emersione del rischio di crisi nelle società controllate (articoli 6 e 14, comma 5, Tusp), sia sul piano degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19).

7. Istruzioni per l'invio del questionario.

Lo schema di relazione dell'Organo di revisione, sui bilanci di previsione 2022-2024, è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati nn. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (*cfr.* art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello.

Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle Linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

INDICE GENERALE

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

Ente **Codice ISTAT**

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome Cognome

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Estremi della relazione sul bilancio 2022/2024 (Relazione da allegare)

verbale n. del

Estremi della deliberazione di approvazione sul bilancio 2022/2024 (deliberazione da allegare)

deliberazione n. del
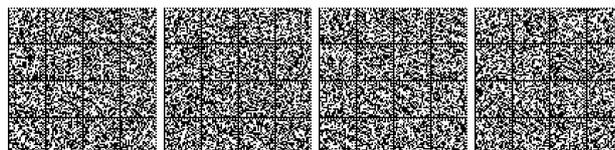
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:

Popolazione alla data del 01/01/2021:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?
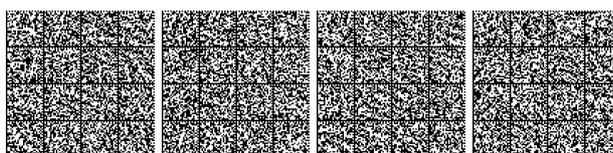
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

DOMANDE PRELIMINARI

1. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

   1.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL?

2. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024?

3. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011)?

4. L'Ente ha, altresì, adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)?

5. In caso di risposta negativa alle domande 2, 3 o 4, l'Ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui all'art. 9, co. 1-*quinquies*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3-*ter* del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113?

(solo per i Comuni)

6. Lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58?

   6.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020?

   6.2 In caso di risposta negativa e con riferimento alla sola specifica ipotesi di superamento del valore soglia per fascia demografica, individuato dalla tabella 3 di cui all'art. 6 del surrichiamato decreto attuativo, con quali delle seguenti modalità l'Ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto?

   6.2.a) Agendo sulla leva delle entrate

   6.2.b) Agendo sulla leva della spesa di personale

   6.2.c) Applicando un turn over inferiore al 100%

(solo per le Province e Città metropolitane)

7. L'Ente ha approvato il Piano dei fabbisogni del personale?

   7.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha approvato Il piano dei fabbisogni di personale secondo le disposizioni in materia di turn over in attesa della pubblicazione in GU del DM contenente i parametri di cui all'art. 33, co.1-bis del d.l. n. 34/2019?

8. L'organo di revisione, nell'asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in previsione delle assunzioni consentite in base ai parametri normativi vigenti, ha tenuto puntuale conto delle possibili evoluzioni del fabbisogno per le spese la cui copertura è costituita dagli accantonamenti risultanti a rendiconto?

9. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1?

   9.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:

10. L'Ente, per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha:

    10.1 assunto uno specifico provvedimento? *(in data)*

    10.2 unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG? *(in data)*

    10.3 adottato il nuovo Piano integrato delle attività e organizzazione di cui all'articolo 6, co. 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113? *(in data)*
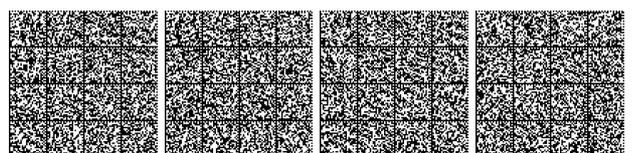
10.4 optato per la proroga al 29 luglio 2022 prevista dall'art. 1, co. 12, lett. a) del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'adozione del Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113? *(in data)*

11. A seguito della modifica della riforma dell'IRPEF, prevista dalla legge n. 234/2021, l'Ente ha deliberato modifiche all'addizionale per il 2022?

12. L'Ente ha ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione 2021-Covid19 da parte della RGS?

12.1. In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto ad effettuare le rettifiche richieste?

13. L'Ente, nel caso di differenze tra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio Ristori Specifici di Entrata e Spesa - Modello Covid19-2021" dedicate ai ristori di spese 2020, non utilizzati e confluiti in avanzo al 31/12/2020, ha effettuato le opportune segnalazioni alla Ragioneria entro il 31/01/2022?

13.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

14. L'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP?

Sez. I _ Eq. Finanz.

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, co. 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come da prospetti di cui al DM 1 agosto 2019 e successive modificazioni?

2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. L'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio?

4. L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2021, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato?

4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha descritto nella nota integrativa le cause che hanno determinato un disavanzo presunto in sede di approvazione del bilancio 2022–2024, e altresì gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. – D.M. 7 settembre 2020)?

5.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6. L'Ente, se già in disavanzo al 31 dicembre 2020, ha illustrato, nella nota integrativa al bilancio 2022–2024, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2021 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. – D.M. 7 settembre 2020)?

6.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6.2 Allegare la delibera consiliare con la quale sono state definite le modalità di ripiano

7. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, l'Ente ha iniziato il ripiano ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019?

7.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. L'Ente ha costituito, in sede di rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità (FAL) ai sensi dell'art. 39-*ter* , co. 1, d.l. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente al 31.12.2019, ha registrato un maggior disavanzo rispetto all'esercizio precedente e applicato, ai fini del ripiano, le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 (ripiano in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)?

8.1.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

Sez. I _ Eq. Finanz.

8.2 A seguito della costituzione del FAL a rendiconto 2019, sono state rispettate nel bilancio di previsione 2022/2024 le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-ter d.l. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione?

8.2.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8.3 A seguito della costituzione del FAL a rendiconto 2019, l'Ente ha dato evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022/2024, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo applicato da FAL)?

8.4 L'Ente ha beneficiato, nel 2021, delle risorse del fondo di cui all'art. 52, co. 1, d.l. n. 73/2021?

8.4.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'importo:

8.5 L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1-quater del d.l. 73/2021?

8.5.1. In caso di risposta positiva, indicare l'importo del maggior recupero del disavanzo degli esercizi precedenti non applicato al bilancio dell'esercizio 2022:

8.6 L'Ente ha fatto ricorso alla facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità prevista dall'art. 1, commi 597-603, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)?

8.6. a) In caso di risposta affermativa, l'Ente ha previsto la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 1, 2 e 3 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64?

8.6. b) In caso di risposta affermativa, l'Ente ha previsto la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124?

9. Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese d'investimento (con esclusione di quelle attribuite a valere sul PNRR) nella costituzione del FPV al 1 gennaio 2022, è stato applicato correttamente il "Principio contabile applicato" della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori?

9.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

10. Fatta salva l'ipotesi che il controllo sia stato effettuato successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, sono state controllate le reimputazioni degli impegni di spesa 2021 con la correlata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2022-2024, nonché gli impegni pluriennali, al fine di:

10.1 verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi?

10.2 evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma?

10.3 In caso di risposta negativa (ad una o ambedue) fornire chiarimenti:
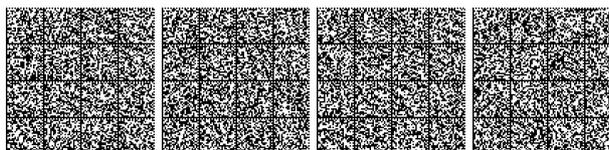
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

11. L'Organo di revisione ha rilevato la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

11.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo stanziato nel bilancio di previsione:

12. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)?

13. La nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?

14. L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?

15. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE?

16. L'Ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2022-2024, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

16.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

17. L'Ente si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , co. 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135?

17.1 In caso di risposta positiva l'Ente:

17.1.a) ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%?

17.1.b) ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7, d.lgs. n. 118/2011)?

17.1.c) è in regola con gli accantonamenti al FCDE?

18. Nel bilancio ci sono risorse che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 30, co. 2-*ter* , d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019?

18.1 In caso di risposta affermativa, la totalità di dette risorse è stata destinata alla riduzione del debito dell'Ente?

18.2 In caso di assenza di debito, o per la parte eccedente, le dette risorse sono state destinate a spese di investimento?

19. L'Ente ha stanziato il fondo di riserva di competenza in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000?

19.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

20 L'Ente ha stanziato il fondo di riserva di cassa in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000?

20.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

21. L'Ente ha provveduto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge. n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

21.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha fatto ricorso alla facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018 e, in particolare, a quanto previsto, limitatamente all'esercizio 2021, dall'art. 2, co. 4-quater, lett. a), d.l. n. 183/2020 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 21/2021) e, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, dall'art. 9, co. 2, lett. a), d.l. n. 152/2021, rispettando le procedure indicate dallo stesso comma 861?
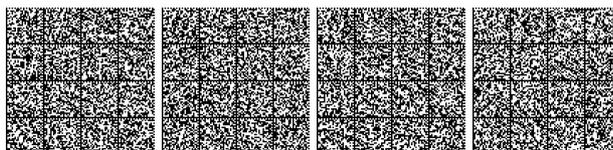
21.1.a) Nel caso di risposta affermativa, specificare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

21.1.b) Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

22. L'Ente, ai sensi dell'art. 1, co. 862, l. n. 145/2018, come modificato dall'art. 9, co. 2, lett. b), d.l. n. 152/2021, ha provveduto all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio?

23. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente abbia effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili?

24. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, tenuto all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali a partire dall'esercizio 2021, abbia adottato, al 31/12/2021, misure organizzative per rispettare i tempi di pagamento e ridurre lo stock del proprio debito commerciale?

24.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO

1. Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 TUEL?

2. L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dal vigente art. 203 TUEL?

3. In relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento del finanziamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (ai sensi del vigente art. 10, co. 2, legge 4 dicembre 2012, n. 243)?

   3.1 In caso di risposta affermativa, sono evidenziate le incidenze delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri?

   3.2 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni:

4. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, risulta compatibile con:

   4.1 il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

   4.2 le regole declinate all'articolo 204 del TUEL?

5. L'Ente ha rispettato i vincoli posti all'indebitamento?

6. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2022-2024 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dal vigente art. 204 TUEL, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate**

	2022	2023	2024
dato in percentuale			

***Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.*

7. L'Ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

   7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione

Tipologia	**Importo**

8. L'Ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

   8.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente (pop. ≥5.000 ab.) ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito di quote di avanzo destinato a investimenti?

   8.2 In caso di risposta affermativa è stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL (somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi)?

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE TERZA

PREVISIONI DI CASSA E PATRIMONIO

1. Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 affluiscono direttamente alla tesoreria dell'Ente (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020)?
2. Le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti ?
3. Sulla base del principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31/12/2022?
4. La previsione di cassa di ciascuna entrata corrente è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi?
5. Le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera?
6. Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi?
7. Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio *surplus* di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente?
8. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa ?
9. L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL?
10. L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

    10.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

11. L'Organo di revisione in occasione delle verifiche trimestrali di cassa accerta la consistenza della cassa vincolata e la sua corrispondenza con le evidenze contabili del tesoriere?
12. Alla luce delle precisazioni del XIII° correttivo di Arconet sulla non obbligatorietà della matrice di correlazione, l'Ente continua ad utilizzarla come strumento per la rilevazione integrata dei fatti di gestione?
13. La programmazione dell'Ente tiene conto delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomputo, conferimenti, etc..)?
14. Il sistema contabile integrato e le misure organizzative interne garantiscono il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni?
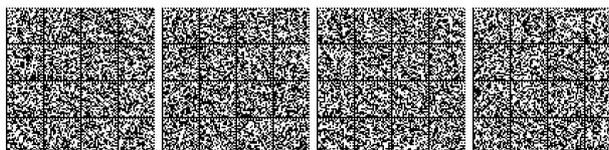
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE IV
ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha verificato che tutti gli organismi partecipati abbiano approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020?

   1.1 In caso di risposta negativa fornire spiegazioni :

2. Dalle verifiche effettuate dall'Ente sono presenti società in perdita?

   2.1 In caso di risposta affermativa fornire, in allegato, elenco delle società in perdita, specificando, per ciascuna società:
   - se la perdita deriva dagli effetti della pandemia da Covid-19 oppure se è indipendente da tale causa;
   - se ci si è avvalsi della facoltà di posteciparne la copertura ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. 08.04.2020, n. 23.

3. L'Ente ha provveduto a verificare che le proprie società controllate abbiano predisposto la Relazione sul governo societario e che la stessa contenga il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

4. L'Ente prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

   4.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

5. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente abbia effettuato l'accantonamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

   5.1 In caso di risposta negativa fornire informazioni:

   5.2 L'Ente ha applicato quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis, del d.l. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021 n. 108?

6. L'Ente ha rilasciato garanzie in favore dei propri organismi partecipati?

7. L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

   7.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

8. L'Ente ha verificato che le proprie società controllate abbiano effettuato la ricognizione del personale in servizio, entro il 30/09/2021, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 19.08.2016, n.175?

   8.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

   8.2 In caso di risposta positiva, l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è stato trasmesso alla regione nel cui territorio ciascuna società ha la propria sede legale?
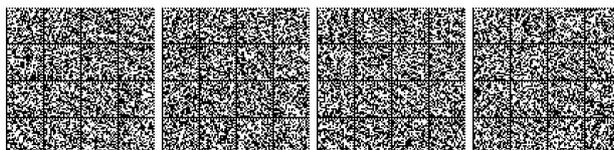
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE V

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DOMANDE GENERALI

1. L'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC?

1.1. Nel caso di risposta affermativa, l'Ente è soggetto attuatore unico degli interventi?

(Nel caso in cui l'Ente non sia soggetto attuatore unico specificare, nella colonna (c) della tabella seguente, il soggetto giuridico/ente/istituzione di cui ci si avvale, per il supporto tecnico-organizzativo-funzionale)

1.2. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1, indicare nella tabella seguente le informazioni richieste:

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare[1]	Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di [2]	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dello intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

1.2.a) [1] Nel caso di interventi/azioni già attivati fornire, in allegato, elenco degli interventi indicando la data d'inizio, le modalità di attuazione degli interventi stessi da parte dell'ente locale, specificando l'esistenza di bandi, avvisi, deliberazioni di incarico, ecc.

1.2.b) [2] Nel caso di risposta "Altri soggetti diversi" specificare:

1.2.c) Nel caso in cui l'Ente si avvalga del supporto tecnico-organizzativo-funzionale di un soggetto giuridico/ente/istituzione specificarne la tipologia (avvalimento dell'ufficio, *task force*, unità di personale distaccato, attività di progettazione…)

1.3 L'Ente per l'attivazione delle suddette iniziative prevede di avvalersi di consulenze, servizi esterni o incarichi anche ai sensi dell'articolo 31, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233?

PERSONALE

2. L'Ente ha verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata?

3. In caso di necessità di personale, l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2022/2024 in maniera coerente ai progetti del PNRR?

4. L'Ente ha in servizio, nel corso del 2022, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-*bis* del d.l. 152/2021,

4.1. In caso di risposta positiva, c'è stata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale dell'organo di revisione?

MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

5. È stata accertata dall'organo di revisione l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa?
6. Il tracciamento di cui alla domanda precedente è strumentale anche per la conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e *audit* ?
7. L'Ente ha previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell'art. 9 del d.l. 152/2021?
8. L'ente ha ricevuto risorse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021?
9. L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, d.l. n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante?
10. L'organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet?

   10.1 In caso di risposta negativa fornire spiegazioni:

11. L'Ente, se in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 15, co. 4-*bis* , d.l. n. 77/2021, ha iscritto a bilancio finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del Tuel e dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

ORGANIZZAZIONE

12. L'Ente ai sensi dell'art. 7, co. 2, DM 11.10.2021, prevede di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo?
13. L'Organo di revisione ha rilevato l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni?

   13.1.In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente il sistema di audit adottato dall'Ente:

14. L'organo di revisione ha verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR?
15. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'Organo di revisione, ha verificato l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP?
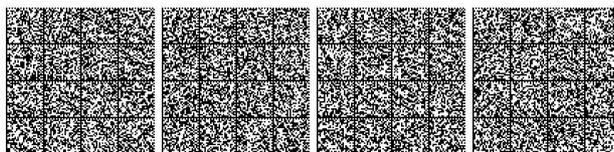
SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tab. 1 - Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**0**
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	0
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	

Tab. 2 - Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento FPV	**Importo**
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	0
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	0
TOTALE	0

SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI - ACCANTONAMENTI

Tab. 3 - Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art. 187 comma 2 del d. lgs. N. 267/2000

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	
c) per il finanziamento di spese di investimento;	
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	
f) altro (specificare):	

Tab. 4 - Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio 2022-2024

		2022	2023	2024
1)	Fondo rischi contenzioso			
2)	Fondo oneri futuri			
3)	Fondo perdite società partecipate			
4)	Altri fondi *(specificare:*)			
……………………………………………………………………….				
………………………………………………………………………				

Tab. 5 - Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

		Rendiconto anno:....
1)	Fondo rischi contenzioso	
2)	Fondo oneri futuri	
3)	Fondo perdite società partecipate	
4)	Altri fondi *(specificare:……………………...…………………….……….……………………………………*	
……………………………………………………………………….		

Tab. 6 - Stanziamento, nel bilancio 2022-2024, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità

	2022	2023	2024
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza			

SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI -DISAVANZO

Tab. 7 - Disavanzo

TIPOLOGIA DI DISAVANZO	ESERCIZIO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO**			
			2022	2023	2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo al 31.12.2014						
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Disavanzo tecnico al 31 dicembre (specificare)…						
Disavanzo da costituzione del FAL ex d.l. 35/2013, ai sensi dell'art. 39-ter, co, 1, d,l. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020?						
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutiva di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020)						
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE						
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL (*)						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.*

*** per il ripiano del disavanzo vedere anche comma 4-bis dell'art 111 del dl 18/2020 conv. in l. 27/2020*
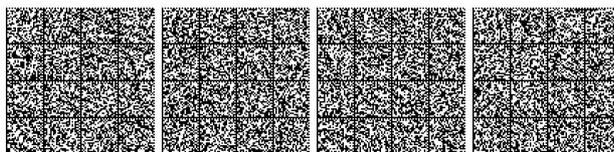
SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI

INDEBITAMENTO

Tab. 8 - Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2020 - 2024

		2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	(+)					
Nuovi prestiti	(+)					
Prestiti rimborsati	(-)					
Estinzioni anticipate [1]	(-)					
Altre variazioni [2] le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)	(+/-)					
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sospensione mutui da normativa emergenziale 2020 [3]						

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

(3) *indicare la quota di debito rinviata a futuro, per effetto della sospensione*

Tab. 9 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari (A)					
Quota capitale (B)					
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

Luogo

Data di compilazione:

L'Organo di revisione

22A01625
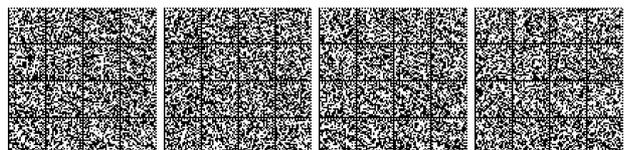
DELIBERA 24 febbraio 2022.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 3/SEZAUT/2022/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni per gli esercizi 2022-2024 è stato previamente trasmesso, con nota del presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento n. 437 del 31 gennaio 2022;

Vista la nota del medesimo presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 499 dell'8 febbraio 2022, con la quale è stato, altresì, trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento per gli esercizi 2022-2024;

Vista la nota prot. n. 1027/C2FIN del 14 febbraio 2022, a firma del Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la nota prot. n. SG/pp/17-22 del 16 febbraio 2022, a firma del direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome non hanno formulato osservazioni sullo schema trasmesso;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 533 del 17 febbraio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Consiglieri Stefania Fusaro e Filippo Izzo;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 24 febbraio 2022.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FUSARO - IZZO

Depositata in segreteria il 3 marzo 2022

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2022-2024

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1. Le presenti linee guida per la predisposizione da parte del Collegio dei revisori dei conti della relazione sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome, per gli esercizi 2022-2024, sono adottate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La recata normativa ha esteso alle regioni la disciplina prevista per gli enti locali (art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forza della quale gli organi di revisione degli enti sono tenuti a inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformità ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie.

La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali, nel quadro ordinamentale delineato dal decreto-legge n. 174/2012, si correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di neutralità e indipendenza, della magistratura contabile.

Alla Corte dei conti è devoluto il compito di verificare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalità finanziaria, trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, quali la tutela dell'unità economica della Repubblica, il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La giurisprudenza costituzionale ha indicato il perimetro e le coordinate del sistema dei controlli devoluto alla magistratura contabile, sia con riguardo alle prerogative della potestà legislativa regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) che con riferimento alla necessaria funzione di *accountability* svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della responsabilità democratica connessa al mandato degli amministratori, la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del principio dell'equità intergenerazionale.

In tale prospettiva si colloca, dunque, il ruolo tecnico dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, che deve vigilare sulla regolarità conta-

bile, finanziaria ed economica della gestione, secondo quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011. In tal senso, la puntuale compilazione del questionario oltre ad essere funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee guida agevolerà gli ulteriori approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario che gli enti di rispettiva competenza devono compilare.

Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario del Collegio dei revisori rappresentano un ausilio per le stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

2. Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare. Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtù di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste.

La finalità principale della relazione - questionario allegata alle presenti linee guida consiste nell'indicare i criteri di verifica volti ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei ricordati principi contabili e delle compatibilità economico-patrimoniali dell'ente, nel presupposto che l'attendibilità, la congruenza e la coerenza dei singoli documenti di programmazione rafforzino il grado di affidabilità del bilancio di previsione.

La principale novità che riguarda il ciclo di bilancio 2022-2024 è rappresentata dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR): una sfida complessa per ogni amministrazione pubblica del nostro Paese, che impone anche alle regioni un'attenta riflessione sull'adeguatezza della struttura organizzativa nel sostenere i carichi di lavoro aggiuntivi, fino a riconsiderare le abituali prassi e procedure operative finora seguite nell'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali.

In sede di audizione, avvenuta nel febbraio 2021, nell'ambito dell'attività conoscitiva, svolta dalle Commissioni riunite bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e politiche dell'Unione europea del Senato, sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Sezioni riunite hanno già avuto modo di anticipare un rischio, che emerge con profili problematici di sempre maggiore nitidezza a mano a mano che si prosegue nel percorso attuativo del PNRR, ossia che «La mole delle nuove risorse da gestire, aggiunte a quelle già programmate, infine, accrescerà notevolmente il carico amministrativo, soprattutto in alcuni contesti territoriali meno dotati di competenze tecniche e gestionali», con la conseguenza che «una non sufficiente reattività dell'amministrazione potrebbe compromettere l'efficacia degli interventi pianificati».

Pertanto, ferma restando l'attenzione sulla stabilità finanziaria, sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile nonché sugli effetti della perdurante crisi sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 sul sistema sanitario regionale, le presenti linee guida valorizzano, in una sezione dedicata (sez. VIII) del questionario, l'acquisizione di informazioni mirate alla verifica dell'impatto del PNRR sulle gestioni delle regioni e delle province autonome, anche con riferimento all'adeguatezza di alcuni aspetti organizzativi degli enti, al fine di favorire la corretta applicazione delle procedure relative alla gestione finanziaria, per scongiurare inefficienze, ritardi, duplicazioni o sovrapposizione di risorse.

Si tratta delle risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), istituito con decreto-legge n. 59/2021, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR.

La struttura del piano è «*performance based*», cioè fondata sul raggiungimento di risultati misurabili. In questa prospettiva, centrale risulta il raffronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici declinati nel Piano sulla base di cadenze temporali, ai fini di ricalibrare gli interventi, ove questi non si presentino in linea con le scadenze programmate o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi.

Il complesso quadro regolatorio del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti titolari degli interventi e di quelli preposti alla sua attuazione e affida alla Corte dei conti il controllo circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e la coesione-FSC, Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC e risorse di bilancio).

Il sistema di controlli, per essere efficace, deve cogliere in corso d'opera eventuali criticità, individuando tempestivamente azioni correttive finalizzate a garantire il rispetto degli impegni presi dall'Italia.

Anche i soggetti attuatori diversi dalle amministrazioni centrali sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio «a valle».

Nell'arco temporale 2021-2026, le regioni e le province autonome (art. 9, decreto-legge n. 77/2021), in qualità di soggetti attuatori, sono chiamate a svolgere un ruolo importante nella realizzazione dei traguardi («*milestones*»), previsti per investimenti o riforme, e per il conseguimento degli obiettivi («*targets*») programmati con il PNRR, cui è correlata l'assegnazione delle risorse in base ad indicatori qualitativi (traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi).

Secondo stime del Governo (relazione 23 dicembre 2021 al Parlamento, *ex* art. 2, comma 2, lettera *e)* del decreto-legge n. 77/2021, sullo stato di realizzazione del Piano), «circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali».

Lo svolgimento dell'articolato ruolo affidato alla Corte dei conti per le verifiche sui fondi del PNRR trova principale attuazione nell'ambito del controllo sulla gestione (art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994 n. 20, richiamato dal decreto-legge n. 77/2021), basato, in particolare, su valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Piano, con uno spostamento del baricentro dai controlli di conformazione a quelli volti ad assicurare la realizzazione degli obiettivi (siano essi riforme o investimenti). Naturalmente, le esigenze di snellezza, semplificazione ed efficienza non possono pretermettere o prescindere dalle verifiche di legalità-regolarità.

In tale innovativo contesto, il questionario in esame, precipuamente correlato ai controlli di legalità finanziaria, nel prevedere la rilevazione dei dati degli andamenti previsionali delle regioni e delle province autonome riscontra, nella sezione (VIII) dedicata al PNRR, il livello di coinvolgimento delle gestioni finanziarie regionali con riguardo alle ingenti risorse del Piano, in quanto la tracciabilità e la perimetrazione dei flussi finanziari trasferiti dal bilancio dello Stato garantiscono la loro destinazione agli obiettivi del PNRR.

Nel contempo, le ricordate rilevazioni costituiscono un supporto informativo per le ulteriori tipologie di controlli sulla attuazione del Piano.

3. Di seguito si illustrano sinteticamente le distinte aree tematiche del questionario che, al suo interno, si compone di quesiti, dedicati all'acquisizione di informazioni sia di carattere qualitativo sia di carattere quantitativo, attraverso la compilazione di tabelle con dati numerici:

- la prima sezione (Domande preliminari) realizza una ricognizione dei ricorrenti adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in relazione ai 17 Obiettivi (*Sustainable Development Goals*, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile. Per il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale, il ruolo delle regioni è fondamentale, per l'impatto diretto e immediato sulle comunità amministrate, ma presenta ancora profili critici. L'analisi delle risposte pervenute con riferimento al precedente questionario del bilancio di previsione 2021-2023 (deliberazione n. 5/SEZAUT/2021/INPR) dimostra che, sebbene gran parte degli enti risulti consapevole dell'importanza di declinare la politica di bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030, tale prospettiva non appare ancora compiuta mentre risulta necessaria per accelerare la transizione del nostro Paese verso un modello veramente sostenibile. Nell'attualità, tale direzione manifesta ancora maggiore rilievo in relazione alla realizzazione del secondo asse «Transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che orienta le scelte amministrative secondo il principio DNSH («*Do No Significant Harm*») del «non arrecare danno significativo» all'ambiente;

- la seconda sezione (Regolarità della gestione amministrativa e contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai profili

attuativi della disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del decreto ministeriale 3 settembre 2019. A tal riguardo, si rileva che le possibilità offerte dalle norme in materia di PNRR sul reclutamento di personale a ciò destinato (*infra*, sez. VIII) non devono indurre a ritenere recessivi i tradizionali profili di contenimento della spesa del personale e del rispetto dei vincoli correlati la cui verifica spetta all'organo di revisione. Sotto questo profilo, la spesa di personale continua a rappresentare un aggregato significativo innanzitutto per quanto riguarda la coerenza delle sue previsioni rispetto alle assunzioni previste nella programmazione triennale dei fabbisogni, nonché anche ai fini del rispetto dei limiti generali e specifici fissati dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, quali quelli di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006, nonché quelli di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, concernenti specificamente i rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibili, che continuano ad assumere a riferimento la corrispondente spesa dell'anno 2009.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto una nuova disciplina di determinazione delle capacità assunzionali delle regioni a statuto ordinario. Questa disciplina, la cui attuazione è avvenuta con il decreto ministeriale 3 settembre 2019, prevede un articolato sistema basato sul concetto di «sostenibilità finanziaria» della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di incremento massimo annuale della spesa del personale, registrata nel 2018, ai fini dell'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. La Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019, ha fornito ulteriori indicazioni operative. Nella sezione in esame, specifici quesiti riguardano sia l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni (quesito 2.1), sia il rispetto dei descritti limiti di cui al citato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche ai fini del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (quesiti 2.2, 2.3 e 2.4). In particolare, con riguardo ai profili attuativi del ridetto art. 33, deve essere sottolineata l'opportunità di una particolare attenzione da parte dell'organo di controllo interno sul percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto nel caso in cui la regione non rientri nel valore soglia stabilito dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 settembre 2019. Si rammenta, infine, la necessità di verificare la correttezza della quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori secondo le norme di legge e dei contratti collettivi (quesito 2.5), nonché della determinazione degli accantonamenti da destinare ai rinnovi contrattuali (quesito 2.6 nel questionario allegato);

- la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, nonché sul ripiano del disavanzo, le cui regole sono subordinate al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori, alla sostenibilità, in termini di proporzioni tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (*cfr.* Corte costituzionale, sentenza n. 235/2021). Le verifiche continuano ad appuntarsi sull'applicazione degli istituti contabili che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari, ponendo in luce le differenti modalità di contabilizzazione o eventuali approcci anomali da parte degli enti.

Particolare rilievo assume il fenomeno delle anticipazioni di liquidità, con riguardo alla nuova disciplina prevista dall'art. 21, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 73/2021 per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, nel caso di carenza di liquidità anche dovuta al protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 (quesito 3.8). Vengono scrutinate anche le operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità, secondo quanto previsto dai commi 597 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (quesito 3.9). Sono previste verifiche per le voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, attraverso le informazioni sull'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passività potenziali, perdite di società partecipate, garanzia debiti commerciali).

Viene verificata (quesito 3.22) la corretta considerazione, a fini previsionali, della spesa correlata alla restituzione al bilancio dello Stato delle somme eventualmente ricevute in eccesso dal Fondo per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 111, comma 1, decreto-legge n. 34/2020, concernente il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178/2020;

- la quarta sezione (Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) è intesa, tradizionalmente, a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o di altri soggetti, nonché gli oneri per strumenti finanziari derivati;

- la quinta sezione (Organismi partecipati) è volta a misurare gli effetti delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 TUSP (decreto legislativo n. 175/2016); attraverso i quesiti formulati analizza tutte le prestazioni di garanzia e le operazioni di finanziamento effettuate a favore degli organismi partecipati e monitora i finanziamenti erogati dalla regione, quali misure previste per fronteggiare le eventuali difficoltà economico-patrimoniali degli enti partecipati indotte dalla pandemia;

- la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) si sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonché sulla coerenza della gestione del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede uno scrutinio di conformità degli stanziamenti a titolo di FPV secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, decreto legislativo n. 118/2011;

- la settima sezione (Servizio sanitario regionale) è intesa a raccogliere informazioni sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi. In tale ambito sono stati inseriti nuovi quesiti, a fronte dell'eliminazione di precedenti richieste di informazioni, da ritenersi non più attuali in quanto strettamente collegate alla prima fase dell'emergenza pandemica. In particolare, con riguardo alle novità contenute nella legge n. 234/2021, è stato esaminato il profilo della coerenza della crescita della spesa per il personale (quesito 7.17), sono state richieste indicazioni sulla programmazione delle proroghe dei rapporti di lavoro flessibile instaurati nel corso degli anni 2020/2021 (quesito 7.18) e si è intesa verificare la programmazione, con riferimento ai costi e al numero delle unità di personale, delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera *b)* della legge n. 234/2021 (quesito 7.19). Un *focus* ha riguardato le richieste volte a verificare se le regioni abbiano riorganizzato la rete delle strutture pubbliche e private accreditate tenendo conto dell'adeguamento di queste ultime agli *standard* di cui all'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 73/2021 (quesito 7.16), nonché se siano state oggetto di eventuali rilievi formulati da Mef e Ministero della salute, con riguardo ai piani operativi regionali, e ne abbiano tenuto conto (quesiti 7.20, 7.20.1);

- l'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza) presenta quesiti riguardanti l'adeguatezza della struttura di *governance* di cui si sono dotate le regioni e le province autonome per l'attuazione del PNRR (quesiti 8.1 e 8.1.1). In particolare, vengono richieste informazioni al fine di verificare quali direttive abbia adottato l'ente nei confronti dei propri organi di controllo interno, in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti (quesito 8.9) collegati all'attuazione del PNRR (art. 22, regolamento EU 2021/241, art. 8, decreto ministeriale MEF 11 ottobre 2021), nonché in materia di *audit* finanziario-contabile e di monitoraggio della gestione (quesito 8.8). Come innanzi evidenziato, l'attuazione del PNRR si traduce infatti in una serie di azioni e di interventi per i quali è essenziale il rispetto di precise scadenze. In quest'ottica, i quesiti mirano, in via preliminare, a rilevare l'azione svolta dall'ente per facilitare il coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali, nonché se abbia redatto correttamente il Piano territoriale finalizzato all'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR (come previsto dall'art. 9, comma 1, decreto-legge n. 80/2021).

L'obiettivo è anche quello di acquisire le valutazioni del Collegio dei revisori sull'adeguatezza del sistema di contabilità direzionale nel supportare efficacemente i flussi informativi dedicati alla verifica, «in corso d'opera», dello stato di attuazione dei programmi adottati. L'organo di revisione è chiamato quindi a descrivere e valutare l'organizzazione generale dell'ente territoriale, la sua appropriatezza in relazione alla dimensione e all'importanza delle attività connesse all'attuazione del PNRR, la competenza del personale destinato a tali funzioni nel seguire le procedure stabilite e nel comprendere i propri compiti e le proprie responsabilità. A tal fine, oltre ad una più ottimale comunicazione delle politiche regionali connesse all'attuazione del PNRR e delle relative procedure gestionali, sarebbe auspicabile un uso più efficace dei sistemi informativi, che possa recepire anche le istan-

ze del personale intese a un miglioramento delle pratiche operative e a promuovere comportamenti organizzativi virtuosi che favoriscano una sollecita attuazione del PNRR.

Nell'allegato questionario, una specifica domanda (quesito 8.11) riguarda la nomina del responsabile dell'esecuzione del PNRR, cui l'art. 8 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021 affida il monitoraggio su irregolarità e recuperi. In realtà, il quesito proposto, alla luce delle direttrici complessive sopra delineate di un'organizzazione flessibile, aperta alla comunicazione e in miglioramento continuo, sottende una riflessione ulteriore sulla interpretazione del ruolo del suddetto responsabile, cui potrebbero essere affidati compiti più ampi di verifica e di controllo, intesi, ad esempio, ad assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse del PNRR, a prevenire i conflitti di interesse e ad evitare i rischi di doppio finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda poi le risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto modalità speciali sia per il reclutamento di personale a tempo determinato sia per il conferimento di incarichi di collaborazione. L'ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa ricomprende nel novero delle «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR (circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022). Si tratta, quindi, di un insieme più ampio di quello individuato dall'espressione Amministrazione centrale titolare dell'intervento, contenuta, ad esempio, nell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, che si riferisce, invece, unicamente a «ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR». In sede regolamentare (circolare n. 4/2022 cit.) sono stati specificati i costi di personale che possono essere imputati alle risorse del PNRR, in linea con gli orientamenti emersi a livello europeo, nonché i massimali e le modalità di verifica dell'ammissibilità dei suddetti costi. Occorre rammentare, infatti, che il reclutamento di personale funzionale alle finalità attuative del PNRR, ai sensi del citato decreto-legge n. 80 del 2021, è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché ai limiti della dotazione organica.

Nel caso di ricorso a esperti esterni dovrà comunque essere effettuata la previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nella richiamata sezione VIII del questionario allegato sono, altresì, presenti quesiti concernenti la previsione del reclutamento di personale ovvero del conferimento di incarichi professionali destinati alla realizzazione degli interventi del PNRR (quesiti 8.3 e 8.4).

Tra le diverse verifiche da effettuare, un ambito da ritenersi cruciale, ai fini della trasparenza della decisione di bilancio e del conseguente monitoraggio, è quello della corretta contabilizzazione delle risorse destinate all'attuazione dei programmi del PNRR, che devono essere chiaramente «tracciabili» nel documento contabile e finalizzate esclusivamente agli scopi concordati in sede europea.

A tal fine, la tabella 8.20, correlata al quesito 8.7, prevede l'indicazione dei flussi finanziari del PNRR collegati ai capitoli del bilancio previsionale 2022/2024, con l'evidenziazione dei traguardi e degli obiettivi contemplati da ciascuna missione del Piano, corredati dei tempi di attuazione previsti secondo il cronoprogramma approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Completano il quadro conoscitivo finanziario le informazioni volte a verificare, in un settore di particolare rilevanza per le regioni, quale quello della sanità, se gli enti, con specifico riguardo agli obiettivi del PNRR abbiano istituito appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire l'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relativamente al finanziamento specifico, nonché se abbiano correttamente iscritto nella missione 13 (tutela della salute) del bilancio di previsione programmi di spesa collegati agli obiettivi contemplati dal PNRR per la missione 6 e dal PNC (quesiti 8.17, 8.18);

- la nona sezione (Note) è dedicata, infine, all'inserimento di informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti nelle precedenti sezioni.

4. L'esigenza, che connota il presente questionario, di focalizzare l'attenzione sul PNRR, ampliando in parte i quesiti rispetto alla struttura degli anni pregressi, richiede al Collegio dei revisori un importante ausilio collaborativo, anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di relativa pertinenza. In relazione alla scelta operata di privilegiare tale ambito di indagine, per le rimanenti parti del questionario si è cercato di non alterare la tradizionale prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2022-2024 è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (*cfr.* art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei Revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente *link* «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *Home page* di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *Home page*.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello.

Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.
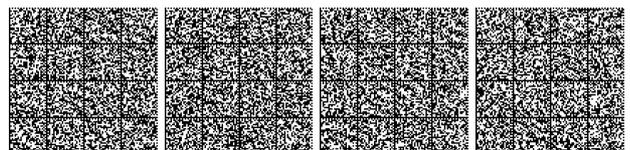
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2022-2024 (ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)

INDICE GENERALE

Nella sezione IX (Note) sarà possibile inserire informazioni integrative.

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2022-2024 (ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile/Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

Codice fiscale della Regione:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata (PEC):

Scheda_anagrafica
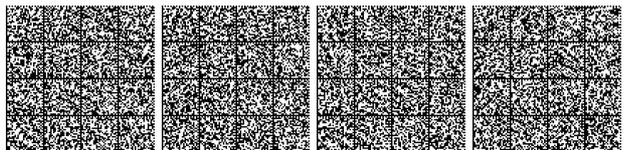
SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1.1 Il bilancio di previsione inviato ed acquisito in BDAP è coerente con il bilancio formalmente approvato?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.2 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato nei termini di legge ovvero inviato alla BDAP entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione, sono stati rispettati i divieti dell'art. 9, co. 1-*quinquies* , d.l. n. 113/2016?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.3 È stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in conformità a quanto previsto dall'art. 36, d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto)?

In caso di risposta affermativa indicare la data di approvazione del provvedimento; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.4 È stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa indicare il numero e la data della legge; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.5 Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la gestione finanziaria della Regione/Provincia autonoma si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti:

1.6 L'impostazione del bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri di competenza nei termini previsti dall'art. 40, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.7 Nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), si possono individuare delle linee strategiche e delle politiche regionali redatte in considerazione del quadro di riferimento dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.8 Nel bilancio di previsione regionale, vi sono previsioni di spesa che sono state interessate da specifiche iniziative associate ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030?

In caso di risposta affermativa, si indichino nella Tavola seguente le missioni riconducibili ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

Obiettivi Agenda 2030	**Obiettivi programmati** ***(indicare con una X gli obiettivi perseguiti)***	**Bilancio di previsione Missioni** ***(Per ogni singolo obiettivo è possibile indicare una o più missioni)***
1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo		
2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile		
3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età		
4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti		
5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze		
6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie		
7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni		
8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti		
9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile		
10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni		
11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili		
12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		
13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze		
14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile		
15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica		
16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli		
17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile		

Fornire chiarimenti:

Sez.I - Domande preliminari

SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.1 La Regione ha aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni (art. 6, d.lgs. n. 165/2001)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.2 La Regione ha programmato le assunzioni di personale nel rispetto dei limiti finanziari prescritti dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e dagli artt. 4, 5 e 6, d.m. del 03/09/2019? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.3 L'Organo di revisione ha asseverato che le previsioni della spesa del personale, in particolare per le assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, garantiscono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.4 Indicare la percentuale di incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti (come definite, per entrambi gli aggregati, dall'art. 2, d.m. del 3/9/2019) con riferimento agli stanziamenti iniziali 2022:

Fornire eventuali chiarimenti anche tenendo conto della previsione di cui all'art. 4 d.m. del 3/9/2019:

2.5 La Regione/Provincia autonoma ha definito l'entità del fondo delle risorse decentrate nel rispetto dei limiti di legge (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017), anche in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 33, co. 1, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.6 A norma dell'art. 48, co. 2, d.lgs n. 165/2001, la Regione/Provincia autonoma ha correttamente determinato e accantonato le risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale con riferimento al periodo 2019-2021 e, ai sensi dell'art. 1, co. 610, l. n. 234/2021, anche con riferimento al periodo 2022-2024 (vedi anche paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-22)

3.1 Il sistema contabile della Regione/Provincia autonoma garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3.2 Nel bilancio di previsione è stata data copertura all'eventuale disavanzo presunto dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 42, co. 14, d.lgs. n. 118/2011 (vedi anche prospetto al quesito-tabella 3.23)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare le misure e le modalità di copertura:

3.3 Si è proceduto all'applicazione dell'avanzo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione ai sensi dell'art. 42, co. 8, d.lgs. n. 118/2011?

Indicare le motivazioni:

3.4 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, commi 779 e ss., l. n. 205/2017, relativamente alla possibilità di rideterminare in quote costanti il ripiano del disavanzo 2014 e 2015?

In caso di risposta affermativa, allegare (tramite applicativo Con.Te) la comunicazione inviata al Mef che certifica gli investimenti realizzati nel 2021 (in incremento di almeno il 4% rispetto a quelli realizzati nel 2017)

3.5 È stata data effettiva, immediata ed integrale copertura finanziaria alle attività ultrannuali di investimento che comportino impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.6 Ai fini della copertura delle spese di investimento per esercizi successivi a quello in corso di gestione (2022), è stato utilizzato il margine corrente come definito al punto 5.3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa, indicare la dimostrazione dell'importo applicato come margine corrente:

3.7 È stata data copertura, nel bilancio di previsione, agli oneri di ammortamento del nuovo debito (art. 62, co. 6, d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

Sez.III_1-22_Gestione contabile
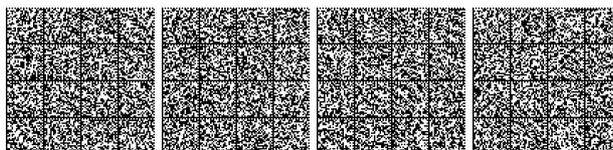
3.8 La Regione/Provincia autonoma ha usufruito dell'anticipazione di liquidità ex art. 21, commi 3 e 4, d.l. n. 73/2021?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti sulle modalità di rimborso e contabilizzazione:

3.9 L'Ente prevede di far ricorso alla facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità come disciplinata dall'art. 1, commi 597 e ss., l. n. 234/2021?

3.10 L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 46, d.lgs. n. 118/2011, dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.11 La Regione/Provincia autonoma, nella definizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del d.l. n. 18/2020?

3.12 Le quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011 risultano congrue rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio:

3.13 Le quote accantonate al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 risultano conformi al dettato normativo?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo in corrispondenza dell'organismo che ha riportato perdite:

3.14 Oltre all'accantonamento di somme al Fondo perdite società partecipate (art. 21, d.lgs. n. 175/2016), sono stati previsti accantonamenti ad altro titolo?

In caso di risposta affermativa, indicare la collocazione in bilancio e i corrispondenti importi:

3.15 L'amministrazione regionale ha dato attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti alla luce dell'art. 60, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare la misura e le modalità:

3.16 Indicare i tributi manovrabili per i quali è stata prevista una variazione dell'aliquota fiscale o nuove forme di imposizione/esenzione, evidenziando i principali effetti sul bilancio.

3.17 Quali iniziative sono state intraprese per aumentare l'efficacia delle strategie di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie a tutela del bilancio regionale?

3.18 La Regione ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari?

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi della delibera di approvazione ovvero dell'ultima delibera di aggiornamento adottata:

3.19 Le entrate da alienazioni di beni sono state destinate ad una delle seguenti finalità: copertura di spese di investimento, riduzione del debito o altre finalità tassativamente indicate dalla legge?

Specificare gli utilizzi (descrizione e importo):

3.20 La Regione/Provincia autonoma ha previsto il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio precedente e causato dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1 co. 876, l. n. 160/2019)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, specificare le modalità di copertura, tra quelle indicate dalla norma richiamata:

3.21 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto, a partire dal 2022, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

In caso di risposta affermativa, indicare se per la Regione/Provincia autonoma si sia reso necessario utilizzare la facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018, nonché all'art. 2, co. 4-quater, lett. a), d.l. n. 183/2020:

Indicare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

Sez.III_1-22_Gestione contabile
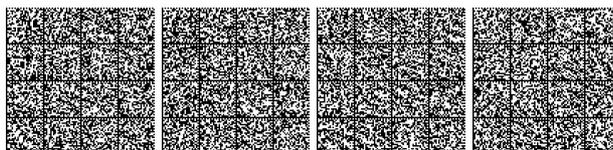
3.22 La Regione/Provincia autonoma ha stanziato, nella parte spesa, la restituzione al bilancio dello Stato delle somme eventualmente ricevute in eccesso dal fondo per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 111, co. 1, d.l. n. 34/2020, come prescritto dall'ultimo periodo dell'art. 1, co. 823, l. n. 178/2020?

In caso di risposta affermativa, per quale importo:

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.23 - Composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2021	Esercizio di riferimento	Delibera		ANALISI DEL DISAVANZO				
		Numero	Data	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO 2021 (1) (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2021 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 (1) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto						0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre						0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021						0,00		0,00
Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Indicare solo importi positivi

Importi in euro

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO 2021 (2)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2022 (3)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto					
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021					
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(2) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(3) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

Sez.III_23-Gest_Cont_Comp_Disav
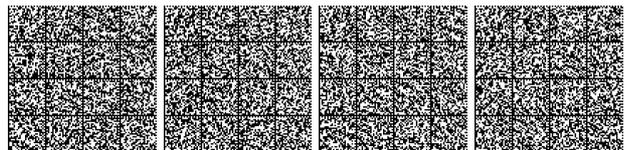
SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

4.1 Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono stati considerati i cosiddetti "*prestiti ad erogazione multipla*" anche per gli importi non ancora erogati?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del limite quantitativo all'indebitamento e darne motivazione.

Importi in euro

		Importo
Totale mutui e prestiti		
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo		
Descrizione	Motivazione	
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		

4.3 Il fondo anticipazioni di liquidità è stato contabilizzato nel bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 692 e ss., l. n. 208/2015?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.4 La nota integrativa al bilancio di previsione riporta l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (art. 11, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.IV - Sosten. Indebitamento
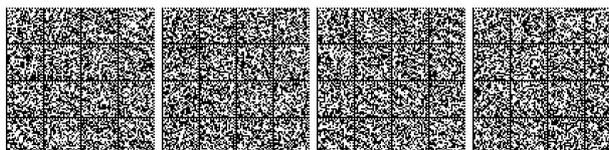
4.5 La Regione/Provincia autonoma prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

4.6 Sono stati previsti accantonamenti (punto 5.5 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011) in relazione ad eventuali garanzie da prestare/prestate a favore di enti ed altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti (art. 11, co. 5, lett. f), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari delle operazioni e sull'ammontare previsto:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.7 La nota integrativa evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 11, 5, lett. g), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.8 La Regione/Provincia autonoma prevede di effettuare talune delle operazioni, in materia di strumenti finanziari derivati, contemplate dalle disposizioni derogatorie di cui all'art. 62, cc. 3-bis, 3-ter, 3-quater, d.l. n. 112/2008 (così come modificato dall'art. 1, co. 572, l. n. 147/2013)?

In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Sez.IV - Sosten. Indebitamento

SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

5.1 Quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2022-2024?

5.2 La Regione/Provincia autonoma ha previsto di effettuare prestazioni di garanzia (quali *fideiussioni* , lettere di *patronage* o concessioni di ipoteca su beni propri) o operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari e sullle modalità essenziali delle operazioni, nonché sull'ammontare previsto:

5.3 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del triennio 2022-2024, ha previsto finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati, in conseguenza della situazione derivante dalla pandemia da Sars Cov-2?

Fornire chiarimenti

5.3.1 Specificare, in particolare, l'ammontare dei fondi straordinari che si prevede di erogare a favore del sistema del trasporto pubblico locale.

Indicare l'importo previsto:

SEZIONE VI - RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

N.B.: le risposte devono essere fornite tenendo conto della situazione rilevata al momento della compilazione

6.1 L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 della Regione/Provincia autonoma è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 1, co. 821, della l. n. 145/2018, secondo quanto richiesto nel prospetto di verifica degli equilibri di bilancio?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 La gestione del bilancio, al momento della compilazione del presente questionario, appare coerente con gli obiettivi di equilibrio di competenza richiesti dall'art. 1, co. 824, l. n. 145/2018, da valutare in sede di rendiconto 2022?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 Gli stanziamenti a titolo di fondo pluriennale vincolato sono stati previsiti in conformità al punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.4 L'organo di revisione ha verificato l'attendibilità delle previsioni di entrata?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

7.1 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è stato approvato dalla giunta regionale?

In caso di risposta affermativa, allegare il documento (attraverso l'applicativo Con.Te.); in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è coerente con il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi è congruo?

Indicare l'ammontare del fondo rischi, descrivere i criteri utilizzati per definire l'accantonamento ed eventuali rilievi:

7.4 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori è congruo?

Indicare l'ammontare del fondo per interessi moratori ed eventuali rilievi formulati:

7.5 Il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata evidenza delle seguenti grandezze:

a) Finanziamento sanitario ordinario corrente:

b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente:

c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso:

d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:

In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

7.6 Il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back* :

b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA:

c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso:

d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:

In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

7.7 Compilare la tabella seguente con dati di competenza (impegni):

Bilancio di previsione 2022			
Entrate	**Importi in euro**	**Spesa**	**Importi in euro**
Finanziamento sanitario ordinario corrente		Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back*	
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso		Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario		Spesa per investimenti in ambito sanitario	
-di cui investimenti per l'edilizia sanitaria		- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	

7.8 Il disavanzo sanitario pregresso (compreso quello stimato per il 2021) è stato riportato nella "Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso"?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti.

7.9 In relazione alla domanda precedente, indicare:

Disavanzo sanitario pregresso	Ripiano del disavanzo sanitario pregresso iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento	Dettaglio delle coperture iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento	
		Voce (capitolo e *descrizione*)	Importo in euro

7.10 Qualora il finanziamento sanitario corrente statale non risulti ancora definito, indicare come è stato determinato e quale ammontare è stato considerato nel bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma.

7.11 La Regione/Provincia autonoma ha programmato per il 2022 l'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati o solo autorizzati per l'emergenza pandemica, in deroga ai limiti di spesa vigenti?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dei contratti sottoscritti con operatori privati accreditati e con operatori solo autorizzati; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.12 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2021?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2021:

Importi in euro

Debiti scaduti verso i fornitori:	Debiti scaduti al 31 dicembre 2021	Debiti non ancora scaduti al 31 dicembre 2021	Debiti totali al 31 dicembre 2021 (importo complessivo)
a) direttamente a carico della Regione/Provincia autonoma			0,00
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.13 Sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, co. 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.14 In relazione agli investimenti per l'edilizia sanitaria (art. 20, l. n. 67/1988), la Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto gli accordi di programma per un importo pari al finanziamento ad essa destinato in base agli accordi di riparto?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare il valore complessivo dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria disponibili per la Regione/Provincia autonoma al 31/12/2021 e il valore degli accordi sottoscritti:

7.15 La Regione/Provincia autonoma ha tenuto conto, nel bilancio di previsione 2022-2024, degli eventuali riflessi, positivi o negativi, del mutamento dei flussi della mobilità sanitaria interregionale ai fini dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale?

In caso di risposta affermativa, illustrare come la Regione/Provincia autonoma ha valutato e quantificato la variazione dei flussi di mobilità interregionale dovuti dall'emergenza sanitaria Covid-19; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
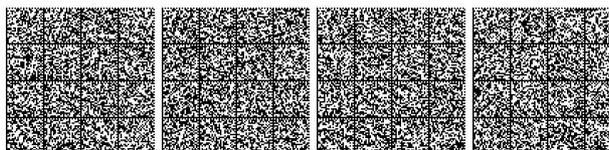
7.16 La Regione/Provincia autonoma ha favorito il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 (art. 29, co.1, d.l. n. 73/2021)?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle risorse che la Regione/Provincia autonoma ha programmato di assegnare a titolo di contributo da riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente agli standard definiti dall'art. 29, co.1, d.l. n. 73/2021; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.17 La crescita della spesa per il personale del SSR programmata per l'anno 2022 rispetta il tetto previsto dall'art. 11 del d.l. 35/2019 (come modificato dall'art. 1, co. 269, l. n. 234/2021)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.18 La Regione/Provincia autonoma ha programmato la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei rapporti di lavoro flessibile instaurati nel corso degli anni 2020/2021, in base agli artt. 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 18/2020 (art. 1, co. 268, lett. a), l. n. 234/2021)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.19 La Regione/Provincia autonoma ha preventivamente quantificato il costo e il numero delle unità di personale (appartenenti al ruolo sanitario e agli operatori sociosanitari) reclutate con contratti di lavoro a tempo determinato, che è consentito assumere, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con contratti a tempo indeterminato (art. 1, co. 268, lett. b), l. n. 234/2021)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.20 La Regione/Provincia autonoma, nel formulare i programmi di spesa afferenti alla missione 13 del Bilancio previsionale 2022-2024, ha tenuto conto anche degli eventuali rilievi, formulati dal Mef e dal Ministero della Salute, al Piano operativo regionale per la gestione dell'emergenza pandemica, presentato nel corso del 2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.20.1 Con riferimento al quesito precedente, in caso di rilevi da parte del MEF o del Ministero della Salute, indicare sinteticamente le criticità rilevate e le conseguenti azioni correttive programmate con il Bilancio di previsione 2022-2024:

SEZIONE VIII - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (1-19)

8.1 La Regione/Provincia autonoma, in qualità di ente attuatore, ha adottato una struttura di *governance* per l'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre a quelle ordinarie normativamente previste, al fine di gestire più efficacemente gli impegni di spesa e conseguire gli obiettivi nei tempi previsti?

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le misure adottate; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.1.1 In caso di risposta affermativa al quesito precedente, la struttura di *governance* adottata è adeguata?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2 La Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.m. 11.10.2021, ha previsto di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo?

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le iniziative previste; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.3 La Regione/Provincia autonoma ha previsto il reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021)?

In caso di risposta affermativa, indicare il numero, il profilo professionale, le modalità di reclutamento e l'ammontare della spesa di personale prevista per il periodo 2022-2024:

8.4 La Regione/Provincia autonoma ha previsto il conferimento di incarichi professionali per la realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021 e d.p.c.m. 12 novembre 2021)?

In caso di risposta affermativa, indicare il numero, la tipologia di professionalità, le modalità di conferimento, l'ammontare della spesa prevista per il periodo 2022-2024 e la provenienza delle risorse utilizzate:

8.5 Ai sensi dell'art. 9, co. 4, d.l n. 77/2021, la Regione/Provincia autonoma si è dotata di sistemi informativi in grado di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse del PNRR e la tenuta di una apposita codificazione contabile dei flussi informativi collegati all'utilizzo delle relative risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.VIII_1_19 - PNRR

8.5.1 In caso di risposta affermativa al quesito precedente, il tracciamento è strumentale anche alla conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.6 L'organo di revisione ha verificato che il DEFR 2022/2024 riporti una sezione dedicata ai progetti che la Regione/Provincia autonoma intende presentare al finanziamento del *Recovery Plan* , distinti per Missione, per categorie, completi di cronoprogrammi, di indicatori di qualità e di quanità?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.6.1 Con riferimento al quesito precedente, le previsioni presenti nel bilancio 2022-2024 sono coerenti con i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel DEFR?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.7 Ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.m. 11 ottobre 2021, con riferimento alle risorse trasferite per la realizzazione di progetti del PNRR, la Regione/Provincia autonoma ha acceso appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale (o comunque denominato) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?

Con riferimento al quesito 8.7, compilare il quesito-tabella 8.20

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.8 Riguardo alla gestione dei programmi di spesa per l'attuazione del PNRR, la Regione/Provincia autonoma ha emanato direttive specifiche, indirizzate agli organi di controllo interno, in materia di *audit* finanziario-contabile e di monitoraggio della gestione?

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le misure adottate; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.8.1 In caso di risposta affermativa al quesito precedente, il Collegio le ritiene adeguate?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
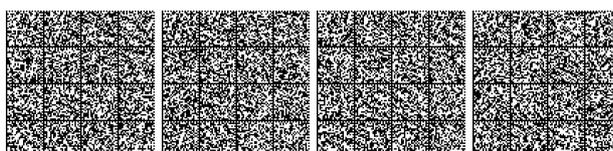
8.9 Gli organi interni preposti ai controlli sulla regolarità degli atti amministrativi hanno adottato procedure specifiche per prevenire il rischio di eventuali frodi nella gestione dei fondi collegati all'attuazione del PNRR (art. 8, d.m. 11 ottobre 2021)?

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente i controlli preventivati; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.10 Il sistema di contabilità direzionale della Regione/Provincia autonoma implementa i previsti flussi informativi al fine di monitorare tempestivamente l'attuazione degli obiettivi programmati con il PNRR e la gestione dei relativi fondi?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.11 La Regione/Provincia autonoma si è dotata di un responsabile dell'esecuzione del PNRR (art. 8, co.6, d.m. 11.10.2021)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.12 Con riferimento ai progetti PNRR di competenza, la Regione/Provincia autonoma, ai fini del loro tempestivo avvio, ha chiesto anticipazioni di risorse ai sensi dell'art. 9, co. 6, d.l. n. 152/2021?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle risorse richieste ed il progetto di riferimento; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.13 La Regione/Provincia autonoma ha previsto di avvalersi anche di soggetti attuatori esterni per gli interventi del PNRR secondo quanto indicato dall'art. 9, co. 1, del d.l. n. 77/2021?

In caso di risposta affermativa, indicare il soggetto attuatore beneficiario delle risorse, il progetto e l'importo delle risorse trasferite:

8.14 La Regione/Provincia autonoma, al fine dell'attuazione degli interventi del PNRR, ha previsto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti vigilati, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del d.l. n. 77/2021?

In caso di risposta affermativa specificare di quale società si tratta e fornire i dettagli e le modalità della collaborazione, nonché le modalità attraverso cui viene assicurata la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione:

8.15 La Regione/Provincia autonoma, al fine di sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, ha previsto di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.l. n. 50/2016, secondo quanto indicato dall'art. 10 del d.l. n. 77/2021?

In caso di risposta affermativa, per ciascuna convenzione indicare estremi e data di stipulazione, oggetto e società in house stipulante. Specificare, inoltre, gli oneri sostenuti per il ricorso alla società in house nonché se essi siano stati posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027:

8.16 La Regione/Provincia autonoma ed in particolare le sue centrali di committenza prevedono di avvalersi dei servizi della Consip S.p.A. al fine di dare rapida attuazione alle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati (art. 11, co. 1 d.l. n. 77/2021)?

In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative che si intendono intraprendere:

8.17 Ai fini delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, la Regione/Provincia autonoma ha istituito appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 3, co. 3, d.m. 11 ottobre 2021)?

In caso di risposta affermativa, indicare i capitoli; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.18 La Regione/Provincia autonoma ha correttamente iscritto nella missione 13 (tutela della salute) del bilancio di previsione 2022-2024, programmi e stanziamenti di spesa collegati agli obiettivi contemplati dal PNRR (per la missione 6) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.19 In aderenza all'Intesa siglata nella Conferenza Stato-Regioni del 12 gennaio 2022, la Regione/Provincia autonoma ha adottato il Piano operativo che definisce le azioni necessarie alla implementazione delle riforme e degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR, finalizzati al rafforzamento dell'assistenza territoriale e all'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero?

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente il Piano operativo; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.20 - Con riferimento al quesito 8.7, compilare la seguente tabella:

Capitolo di uscita acceso ai sensi dell'art. 3, punto 3, DM MEF 11 ottobre 2021	Missione PNRR	Componente PNRR	Intervento PNRR	Target/milestone	Termine per il conseguimento dei traguardi ("milestone") e degli obiettivi ("target"), come indicato nel cronoprogramma allegato al DM MEF 6 agosto 2021	Previsione imputazione impegni di spesa, compreso a Fondo pluriennale vincolato (finanziamento da PNRR)			Previsione imputazione impegni di spesa, compreso a Fondo pluriennale vincolato (finanziamento da PNC)			Capitolo di entrata acceso ai sensi dell'art. 3, punto 3, DM MEF 11 ottobre 2021	Conto di tesoreria per l'attuazione da parte di altre amministrazioni/enti pubblici/soc. partecipate
						2022	2023	2024	2022	2023	2024		

Sez.VIII_20 - PNRR_tab

Data di compilazione:

	li	

Il Collegio dei revisori

Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

Firma

22A01626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phizatidox»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 48 del 2 marzo 2022

Procedura europea n. NL/H/5156/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PHIZATIDOX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center s/n, Moll de Barcelona, s/n, Edificio Est 6ª Planta, 08039 Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791015 (in base 10) 1HHJ17 (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791027 (in base 10) 1HHJ1M (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791039 (in base 10) 1HHJ1Z (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 50 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791041 (in base 10) 1HHJ21 (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 60 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791054 (in base 10) 1HHJ2G (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 100 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791066 (in base 10) 1HHJ2U (in base 32).

Principi attivi: tramadolo cloridrato e paracetamolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice - miejsce importu, Polonia;

Laboratori Fundacio Dau C/ De la letra C, 12-14, Poligono Industrial de la Zona, Franca, 08040 Barcelona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industriap Park, Paola, PLA 3000 Malta;

Accord Healthcare BV - Winstonlaan 100, 3526 KV Utrecht, Olanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01631

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 184 del 24 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml oldatos szemcsepp, 5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-5294/01, intestato alla società Novartis Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. Hungary e prodotto da Alcon - Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085 (in base 10) 0173ZX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata. Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio la regolazione del pH.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare «Tobral»: non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01632

Annullamento della determina IP n. 808 del 30 agosto 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil».

Estratto determina IP n. 183 del 25 febbraio 2022

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: FENISTIL «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. n. 049417013.

È annullata la determina IP n. 808 del 30 agosto 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, recante «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Fenistil"», per le seguenti motivazioni:

l'autorità bulgara ha confermato che la confezione di importazione «Fenistil» 1mg/ml oral drops, solution 20 ml con numero di autorizzazione 20000512 non è dotata del tappo con chiusura di sicurezza per bambini, chiusura di sicurezza presente invece nel confezionamento del medicinale di riferimento italiano A.I.C. n. 020124020, facendo venire meno il requisito normativo in base al quale l'importazione parallela di un medicinale è concessa solo in assenza di differenze rilevanti sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, rispetto al prodotto di riferimento autorizzato in Italia.

La differenza nel sistema di chiusura con il medicinale di riferimento in Italia non ne garantisce quindi la sovrapponibilità in termini di sicurezza per la popolazione pediatrica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01633

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyltri»

Estratto determina AAM/PPA n. 81/2022 del 28 gennaio 2022

È autorizzata la seguente variazione: C.I.2.b) Adeguamento degli stampati in linea con i testi del medicinale di riferimento. Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali per il medicinale COPEMYLTRI (A.I.C. n. 045673) in tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura europea: NL/H/3777/001/II/003.

Codice pratica: VC2/2019/330.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01782

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dololibre»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 49 del 3 marzo 2022

Procedura europea n. AT/H/1162/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLOLIBRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Von Humboldt Strasse 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Principio attivo: 1 ml di sospensione orale contiene 50 mg di naprossene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH - Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppenheim (Bergstrasse), Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22E01646

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 2 marzo 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Palma, Console onorario di Spagna in Genova.

22A01644

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Leopoli

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Gianluca Sardelli, console onorario in Leopoli (Ucraina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Kiev;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Kiev;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Kiev;

o) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Kiev, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Kiev;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Kiev dello schedario dei connazionali residenti;

r) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2022

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

22A01645

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Preci

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Preci (PG), identificata al n. 60 del regio decreto del 5 febbraio 1934.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01668
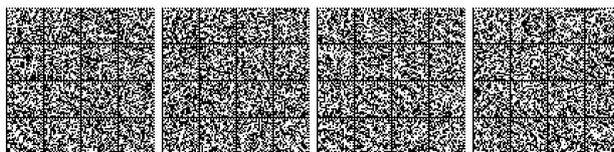
Soppressione delle Confraternite riunite del SS. Sacramento e di Maria SS. del Rosario in Preci.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppresso l'ente denominato Confraternite riunite del SS. Sacramento e di Maria SS. del Rosario, con sede in Preci (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01671

Soppressione delle Confraternite del Rosario e del Suffragio, in Preci.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppresso l'ente denominato Confraternite del Rosario e del Suffragio, con sede in Preci (PG), fraz. Abeto.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01672

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 4 marzo 2022 - Elenco delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 marzo 2022 è stato definito il terzo elenco, riportato in allegato al decreto stesso, delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it .

22A01673

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-063) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
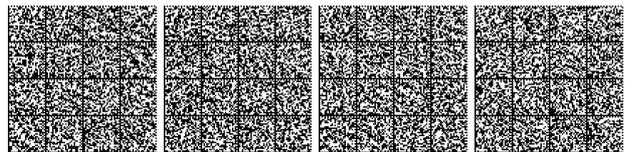
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.